



N. 31095/07 N.R.
N. 2/2009 RGA
N. RGS

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2011, il giorno 15 del mese di aprile

LA SECONDA CORTE di ASSISE di TORINO

composta dai signori:

Dott. ssa	Maria	IANNIBELLI	Presidente
Dott. ssa	Paola	DEZANI	Giudice a latere
Sig.ra	Venera	CAMPISI	Giudice popolare
Sig.ra	Fabiana	ROSSINI	Giudice popolare
Sig.ra	Tiziana	BORGNA	Giudice Popolare
Sig.ra	Rita	PELLEGRINI	Giudice Popolare
Sig.ra	Anna Maria	GIURGOLA	Giudice Popolare
Sig.	Raffaele	TROPEANO	Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

ESPENHAHN Herald, nato a Essen (D) il 09.05.1966, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Andrea GARAVENTA del Foro di Genova;*

PUCCI Marco, nato a Terni il 12.05.1958 domiciliato ex art 161 c.p.p. presso THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Andrea GARAVENTA del Foro di Genova;*

PRIEGNITZ Gerald, nato a Darmstadt (D) il 13.04.1966, domiciliato ex art 161 c.p.p. presso THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Andrea GARAVENTA del Foro di Genova;*



MORONI Daniele, nato a Terni il 19/6/1948, domiciliato ex art 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Sommella del Foro di Genova e Maurizio Anglesio del Foro di Torino;*

SALERNO Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/7/1954, domiciliato ex art 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Sommella del Foro di Genova e Maurizio Anglesio del Foro di Torino;*

CAFUERI Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 5/8/1956 presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Sommella del Foro di Genova e Maurizio Anglesio del Foro di Torino;*

TUTTI LIBERI GIA' PRESENTI

e, contro la persona giuridica :

THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, in persona del legale rappresentante FECHTER JURGEN HERMANN, dom.ta ex artt. 39 D.leg n.231/2001 e 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; *difesa di fiducia dagli Avv.ti Cesare Zaccone del Foro di Torino e Nicoletta Garaventa del Foro di Genova*

IMPUTATI

TUTTI

A) **reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 c.p.**, commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

-Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali **Espenhahn Herald;**

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco;**

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi **Priegnitz Gerald;**

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza

antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400
Moroni Daniele;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele;**

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo;**

per aver omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi (a norma degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), e ciò pur emergendone la necessità da più fatti e documenti, tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio



automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS".

Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C) ed E), e un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai (Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, Rodinò Rosario) di cui ai capi B) e D) e le lesioni personali di altri tre operai (Simonetta Fabio, Pignalosa Giovanni e Boccuzzi Antonio).
Commesso in Torino dal giugno 2006 al 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

B) **reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 575 c.p.**, perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. BOARD) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio di Torino), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco ("flash fire") prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5,

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
- una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori

-un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";

ed accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:



-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura
-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("**FROM TURIN**"),
e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.
Commosso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

C) **reato di cui all'art. 423 c.p.**, perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. BOARD) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo B) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta

in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
- una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori
- un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, e che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

- 1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. della ThyssenKrupp Stainless),

considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless compresa l'APL5 di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore a quella precedente di 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007 che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";

ed accettando il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:

-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino

-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("**FROM TURIN**")

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

D) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e 3, c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi **Priegnitz Gerald**;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 **Moroni Daniele**;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele**;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo**;

cagionavano la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio del predetto stabilimento), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco ("flash fire") prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di

prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafuero omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

- estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

- sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

- una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

- un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi

- e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

- la drastica riduzione del numero dei dipendenti

- il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

- la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

- frequenti incendi di varie proporzioni.

Con le aggravanti:

- di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

- di aver agito nonostante la previsione dell'evento, **essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino**, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

E) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p., perché, nelle rispettive qualità di:



-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi **Priegnitz Gerald**;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 **Moroni Daniele**;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele**;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo**;

cagionavano presso la linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino, un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo D) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla predetta linea:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi in quanto sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*),

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e

protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

- estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

- sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

- una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

- un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi

- per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

- la drastica riduzione del numero dei dipendenti

- il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

- la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

- frequenti incendi di varie proporzioni.

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento, **essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino**, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.

L'ente THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del Presidente Jurgen FECHTER

F) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D) commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da Pucci Marco, Priegnitz Gerald, Moroni Daniele, Salerno Raffaele, Cafueri Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell'interesse e a vantaggio della THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**, delle **Parti Civili** e della **THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.** con sede in Terni, viale Brin 218, costituitasi **quale responsabile civile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84 cpp all'udienza del 15/01/2009, con l'assistenza dell'avv. Franco COPPI (del Foro di Roma)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI DEL P.M.:

per l'imputato **ESPENHAHN Herald**: **condanna alla pena complessiva di anni 16 mesi 6 di reclusione** così determinati:

riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di omicidio doloso:

- p.b. anni 21
- ridotta ad anni 16 per l'art. 62 n. 6 cp, ridotta ad anni 11 per la concessione delle attenuanti generiche ex 62 bis cp
- aumentata ad anni 15 per la continuazione interna (8 mesi per i singoli omicidi, aumentata ad anni 16 per la continuazione con il reato di cui all'art. 437 cp,
- aumentata ad anni 16 e mesi 6 per la continuazione con il reato di cui all'art. 423 cp.

per gli imputati **PUCCI Marco - PRIEGNITZ Gerald - SALERNO Raffaele - CAFUERI Cosimo** :

riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp **sub valente** rispetto alle aggravanti contestate, condanna alla pena complessiva di **anni 13 e mesi 6 così determinata**:

- anni 9 per reato di omicidio così determinata:
- p.b anni 4, aumentata per l'art. 61 n. 3 cp ad anni 5 e mesi 4, aumentata ad anni 9 per l'art. 589 c. 4 cp;
- per il reato di cui all'art. 437 c. 2 cp: anni 3
- per il reato di cui all'art. 449 cp: anni 1 mesi 2, aumentata ad anni 1 mesi 6 per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp

per l'imputato **MORONI Daniele**: **concesse** le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cp ritenute **equivalenti** alle aggravanti, condanna alla pena complessiva di **anni 9 di reclusione così determinata**:

- per l'omicidio colposo aggravato: anni 6 così determinata:
- p.b. anni 4, aumentata ad anni 6 ex art. 589 c.4 cp
- per il reato di cui all'art. 437: anni 2,
- per il reato di cui all'art. 449: anni 1

con riferimento all'Ente condanna

- **alla sanzione pecuniaria** individuata in **1 milione e 500 mila €**;
- **alle sanzioni interdittive**: esclusione da agevolazioni, contributi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicità dei propri beni per il periodo di anni 1
- **alla pubblicazione** della sentenza di condanna a cura della cancelleria e a spese dell'ente sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale e nel comune in cui ha sede l'ente
- **alla confisca** del profitto del reato individuato in **800 mila €**;

con richiesta di **trasmissione** degli atti per procedere per il reato di falsa testimonianza: nei confronti di Kruse, Ferrucci e Lisi, nonché per i reati di cui agli artt. 437, 449, 589 nei confronti di Queto Berardino.

OMISSIS

18 La responsabilità della persona giuridica THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.

La responsabilità delle persone giuridiche (precisamente degli "enti"), fino ad allora sconosciuta nel nostro sistema giuridico, è stata introdotta con il D.Lgs n. 231/2001, in esecuzione della Convenzione OCSE del 17/12/1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e del secondo protocollo del 19/6/1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee: entrambi atti che prevedono appunto la responsabilità della persona giuridica, in linea con quanto già stabilito in molti Stati e nell'elaborazione di reati in sede internazionale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite).

Con la legge n. 300/2000, il cui articolo 11 conteneva la delega al Governo in materia, il Parlamento ha indicato i principi fondamentali: per quanto qui rileva, la scelta di gravare gli enti di una responsabilità amministrativa e non penale; i diversi criteri di incolpazione a seconda che autori del reato siano i vertici ovvero semplici dipendenti; l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili; l'irrogazione delle sanzioni da parte del Giudice che conosce il reato (commesso dalla o dalle persone fisiche).

Il D.Lgs n. 231/2001 ha originariamente previsto una così ristretta categoria di reati (v. articoli 25 e 26), rispetto a quelli indicati alle lettere da a) a d) del citato articolo 11 l. n. 300/2000, da indurre la migliore dottrina a parlare di "montagna che partorisce un topolino"; è opportuno ricordare come il reato per cui qui si procede e cioè l'omicidio colposo (e le lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro fosse già ricompreso nel citato articolo 11, insieme ad altri reati logicamente riferibili a carenze organizzative di impresa, come quelli riguardanti l'ambiente e l'inquinamento.

Il legislatore ha successivamente e gradualmente ampliato il numero e la tipologia di reati presupposti rispetto alla responsabilità della persona giuridica, con vari interventi; l'ultimo, per quanto qui interessa, relativo proprio alla introduzione dell'omicidio colposo (e delle lesioni colpose) commesso con violazione della normativa antinfortunistica, di cui all'art. 25 septies; con il che si deve affermare che i principi fondamentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, contenuti nella citata l. n. 300/2000, sono stati dal legislatore originariamente dettati anche con riguardo ai delitti colposi ed anche con riguardo proprio al delitto per cui qui si procede. In altre parole, la - relativamente - recente introduzione anche di questa tipologia di reati e in

particolare di quello di cui all'art. 589 2° comma c.p., è avvenuta come completamento del quadro legislativo originario, che già lo indicava e che anche di esso teneva conto e non, invece, come corpo estraneo successivamente aggiunto.

Nonostante il D.Lgs citato sia stato emanato nel 2001, la sua applicazione concreta è proceduta con lentezza, come testimoniato dalle non numerose sentenze, anche della Corte di Cassazione, in materia.

La prima questione dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza riguarda la "natura" della responsabilità dell'ente, definita testualmente dal legislatore come amministrativa; ritenuta invece da parte della dottrina e da alcune pronunce come, nella sostanza, penale: secondo quest'ultima prospettazione, con potenziali questioni di illegittimità costituzionale.

Contiene l'affermazione della natura penale della responsabilità dell'ente, anche se "temperata" dalla successiva affermazione di un "tertium genus", la sentenza della Corte di Cassazione n. 3615/06: *"...ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.)..."*; salvo poi affermare: *"...seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un tertium genus nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale..."*. Sembra invece decisamente optare per un innovativo "tertium genus" la successiva sentenza della Suprema Corte, n. 26654/08 (e, come vedremo infra, la n. 36083/09) che, dopo avere esposto le ragioni internazionali che hanno indotto il nostro Paese ad introdurre la responsabilità in capo agli enti (v.), afferma: *"...l'art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con 'le garanzie che ne devono rappresentare il contraltare'. Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del decreto n. 231/2001.*

Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginoso e - sotto alcuni aspetti - problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione ed a quello di

esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale”.

Questa Corte ritiene che, nell'interpretazione delle norme, il superamento del dato testuale si possa effettuare solo a fronte di elementi importanti ed univoci, che nel caso del citato D.Lgs., non si ravvisano; la stessa dottrina citata dai difensori della persona giuridica, che ricordano la locuzione – posta dall'autore in forma interrogativa

- *“truffa delle etichette”*, argomenta ritenendo non solo che è vero che *“la disciplina realizzata ha replicato in gran parte quella penale, ma è anche vero che per alcuni aspetti, non secondari, se ne è differenziata; ed è vero inoltre che il diritto penale è naturalmente strutturato in funzione della persona fisica e dell'applicazione della pena detentiva e che un sistema di responsabilità degli enti, anche se relativo a reati, deve naturalmente essere qualcosa di diverso”*. La stessa dottrina, dopo avere ricordato un'importante differenza costituita dal decreto di archiviazione emesso direttamente dal Pubblico Ministero (v. art. 58 D.Lgs. 231/2001), conclude: *“si può ragionevolmente ritenere che quella degli enti non sia una responsabilità penale ma si inserisca in modo originale in un articolato sistema punitivo, di cui quello penale è solo una parte”*.

Questa Corte ritiene quindi che la volontà del legislatore, come trasparente sia dalla legge delega sia dal decreto delegato, fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilità, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano quelle processualpenalistiche, con sanzioni innovative in quanto non assimilabili né alle pene né alle misure di sicurezza.

Con la conseguenza che, così definita la natura della responsabilità, non possono porsi questioni di legittimità costituzionale, in particolare l'affermato conflitto con l'art. 27 della Costituzione (e v. anche infra).

La responsabilità dell'ente è modellata con precisione dall'art. 5 citato D.Lgs:

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Nel nostro caso il reato è quello di cui all'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9, comma 1, legge 3/8/2007 n. 123, poi riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 (modifica relativa alle sanzioni, più favorevole alla persona giuridica, così da applicare al nostro caso): *"In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno"*.

Considerato che la Corte ha ritenuto la responsabilità penale, per il reato di cui all'art. 589 2° comma c.p., anche degli imputati PRIEGNITZ e PUCCI (oltre che di MORONI, SALERNO e CAFUERI) nel loro ruolo di datori di lavoro (v. capitolo 14) si devono qui applicare la lettera a) del primo comma dell'art. 5 ed il primo comma dell'art. 25 septies (sul documento di valutazione del rischio richiamando il capitolo 9 e ricordando che si tratta di obbligo del datore di lavoro non delegabile).

Per l'accertamento della responsabilità dell'ente il primo presupposto, conseguente alla ritenuta responsabilità penale della persona fisica, per uno dei reati elencati nella parte III del citato D.Lgs., consiste nell'accertamento dell'interesse o vantaggio che ha spinto la stessa persona fisica ad agire (o, come nel nostro caso, ad omettere colpevolmente di agire, secondo il disposto del 2° comma dell'art. 40 c.p.). La legge prevede, in negativo, che la persona fisica non debba avere perseguito un "interesse esclusivo proprio o di terzi"; in positivo, che i reati siano stati commessi nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente; si potrebbe aggiungere "anche" dell'ente, considerato che ad escludere - in prima battuta, v. infra - la responsabilità di quest'ultimo è l'interesse "esclusivo" proprio della persona fisica o di terzi.

Nel caso di specie, la Corte può con certezza escludere che le condotte colpose mantenute dagli imputati fossero caratterizzate da un interesse "proprio o di terzi"; si può ravvisare un "interesse" o "vantaggio" dell'ente? La Corte ritiene che la risposta debba essere positiva: le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio (v. i vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente

avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione.

La Corte ritiene che quanto appena esposto, consistente nel collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponda ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589 2° comma c.p.; ricordando qui come la responsabilità dell'ente anche per questo reato – logicamente collegato proprio all'organizzazione aziendale - fosse stata, sin dall'origine (v. sopra) considerata dalla legge delega.

Il secondo motivo di esclusione della responsabilità dell'ente (nel caso, come quello di specie, in cui la o le persone fisiche penalmente responsabili siano anche quelle di cui alla lettera a dell'art.5) si trova all'art. 6: *“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

L'obiezione difensiva sulla “automaticità” della sussistenza della responsabilità dell'ente in caso di omessa adozione del sopra indicato modello, mentre l'elemento soggettivo – dell'ente – dovrebbe consistere nella colpa, ha già trovato convincente e condivisibile risposta nella sentenza della Suprema Corte n. 36083/09: *“La tesi della ricorrente si muove all'interno delle categorie tradizionali di responsabilità, mentre il decreto legislativo n. 231/2001, che ha attuato parzialmente la delega prevista dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente, allorquando è stato commesso un reato (tra quelli espressamente elencati nella sezione III del D.Lgs) da un soggetto che riveste una posizione apicale nell'interesse o vantaggio della società (all'art. 5.1 lett. a), sul presupposto che – come efficacemente è stato rilevato in dottrina – il fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società è fatto della società, di cui essa deve rispondere.*

In forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Costituzione.

La sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde allorquando il fatto è commesso dal singolo 'nell'interesse esclusivo proprio o di terzi' (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione...

...Originano da questi assunti le inversioni dell'onere della prova e le previsioni probatorie di cui all'art. 6 del D.Lgs. e, specificamente, la necessità che l'ente fornisca innanzi tutto 'la prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine' (art. 6 lett. a D.Lgs. cit.)...

...La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella 'rimproverabilità' di cui alla relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.

In tale concetto di 'rimproverabilità' è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi dell'art. 1.2 D.Lgs. cit., adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati...

*In conclusione, dall'esame del D.Lgs n. 231/01 e particolarmente dagli artt. 5 e 6, **scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato...commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 5.2 D.Lgs. cit.***

Nel caso di specie il richiesto "modello di organizzazione e di gestione" idoneo a "prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi", cioè il reato di cui

all'art. 589 2° comma c.p., non era stato da THYSSEN KRUPP AST s.p.a. neppure adottato al 6/12/2007.

Il dato è incontestabile in quanto emerge documentalmente: solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007 (v.) erano state approvate le modifiche del preesistente "modello organizzativo" aggiungendovi le parti relative proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La difesa sostiene che il "modello organizzativo" esisteva di fatto perché la sua elaborazione, iniziata già nel mese di agosto 2007, era terminata alla riunione del 30/10/2007, durante la quale il "modello" aveva assunto gli stessi contenuti e forma poi approvati dal C.d.A. il successivo 21/12/2007; inoltre, sempre secondo la difesa, tale "modello" era già stato divulgato all'interno dell'azienda ed era già stato attuato, considerato che alla riunione del 30/10/2007 aveva partecipato anche l'avv. DELLA VOLPE, membro dell'organismo di vigilanza (v. lettera b, 1° comma citato art. 6).

Anche seguendo sull'argomento il c.d. "principio di effettività" e, quindi, superando in tale prospettiva il dato formale della non avvenuta adozione del "modello" da parte dell'organo competente, in epoca precedente rispetto al verificarsi del reato, la Corte deve osservare che gli elementi emersi in dibattimento escludono che tale "modello" sia stato divulgato ed, ancor meno, sia stato attuato prima del 6/12/2007. Infatti, come apprendiamo dal teste ADEANTE Paolo (dalla fine del 2006 ed in allora segretario del Consiglio di Amministrazione di TK AST, v. udienza 26/3/2010), se è vero che il testo approvato il 21/12/2007 corrispondeva a quello redatto nella riunione del 30/10/2007, solo con la delibera del C.d.A. del 21/12/2007 ai due precedenti membri dell'organismo di vigilanza (DELLA VOLPE e RADEMACHER) era stato affiancato - proprio per la competenza in materia antinfortunistica - l'ing. CAMPONI (v. infra); tanto che lo stesso teste ADEANTE, alla precisa domanda della difesa, onestamente risponde: "non so se il modello organizzativo per l'omicidio colposo fosse già stato efficacemente attuato". E che, prima del 21/12/2007, non vi fosse ancora stata alcuna "attuazione" del "modello" lo conferma proprio il teste CAMPONI Fernando (responsabile ecologia, ambiente, sicurezza dal 2003, a Terni; v. udienza 26/3/2010) che riferisce: "...sono entrato a far parte dell'organismo di vigilanza nel dicembre 2007 o gennaio 2008...dal punto di vista OPERATIVO, abbiamo cominciato a fare audizioni, ispezione...nei PRIMI MESI DEL 2008, in materia di sicurezza sul lavoro".

Sul punto, non appare necessario aggiungere altro; la Corte ritiene inoltre che, in questa parte, non rilevi procedere ad esaminare nel merito il “modello organizzativo” la cui adozione formale e la cui attuazione è certamente successiva al verificarsi del reato per cui si procede.

Si deve ancora dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori con riguardo alla “presunzione di colpevolezza”, emergente dagli articoli 5, 6 e 7 del citato D.Lgs.; con riguardo alla “indeterminatezza” dei “modelli” prescritti, emergente dagli articoli 6 e 7. Entrambe le questioni presuppongono la natura sostanzialmente “penale” della responsabilità dell’ente, che la Corte ha già avuto modo di escludere.

La Pubblica Accusa contesta alla persona giuridica THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione (Jurgen FECHTER): *“l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da PUCCI Marco, PRIEGNITZ Gerald, MORONI Daniele, SALERNO Raffaele, CAFUERI Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell’interesse e a vantaggio della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.”.*

La Corte deve osservare la forma estremamente succinta del riportato capo di incolpazione; nondimeno, non ravvisa alcun profilo di nullità, cui hanno accennato i difensori della persona giuridica peraltro solo nel corso della loro discussione finale, osservando l’indubbia comprensibilità ed effettiva comprensione della contestazione, tanto che gli stessi difensori hanno svolto una interessante ed approfondita discussione anche nel merito, confutando il rimprovero rivolto dalla Procura della Repubblica nei confronti della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (v., in particolare udienza del 25/1/2011).

Come si è già sopra indicato, è applicabile al caso di specie il 1° comma del citato articolo 25 septies; perché, come abbiamo diffusamente esposto, il reato di cui all’art. 589 c.p. è stato qui commesso anche dai datori di lavoro PRIEGNITZ e PUCCI (v. capitolo 13) e non solo, in generale, con violazione delle norme antinfortunistiche, ma specificamente con violazione anche dell’art. 4 D.Lgs n. 626/94, quindi dell’obbligo inerente la valutazione del rischio ed il relativo documento (v. capitolo 9).

E' interessante qui ricordare l'insegnamento della Suprema Corte anche in materia di sanzioni (v. sentenza, citata, n. 26654/08): *"Il sistema sanzionatorio proposto dal D.Lgs n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale - per così dire - 'nucleare', incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è 'sfaccettato', legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva.*

La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza.

...L'art. 9/1° lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto ed i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19/1°, che testualmente recita: 'Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato...'. Il secondo comma di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.

...Quanto al profitto, oggetto della misura ablativa, osserva la Corte che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della relativa nozione né tanto meno una specificazione del tipo di 'profitto lordo' o 'profitto netto'... il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un'ampia 'latitudine semantica' da colmare in via interpretativa.

...La vigente normativa italiana...utilizzando un lessico che sotto il profilo semantico lascia ampi spazi, affida all'interprete il compito d'individuare, nell'ambito del complessivo sistema, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca.

Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.

La confisca del profitto di cui all'art. 19 D.Lgs n. 231/01, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del 'profitto netto' finirebbe per riversare sullo Stato, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica.".

La difesa ha sollevato anche sulle sanzioni una questione di illegittimità costituzionale: affermando l'irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001, che emergerebbe in particolare confrontando le sanzioni più contenute nei confronti dell'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia un grave delitto doloso – come, per esempio, la previsione dell'art. 25, per le ipotesi di concussione e di corruzione – a fronte di sanzioni più gravi per l'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia invece di natura (solo) colposa, come nel caso di specie secondo la previsione dell'art. 25 septies. La Corte deve qui ribadire, come già esposto, che le sanzioni non sono di natura penale; aggiungendo che proprio il criterio seguito dal legislatore nel determinare le sanzioni a carico dell'ente ne disvelano la diversa natura e, in forza di questa, l'intrinseca "ragionevolezza" nel parametrarle diversamente rispetto alle pene previste per la persona fisica. Se infatti per quest'ultima l'elemento soggettivo doloso è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, la diversità della responsabilità dell'ente rimane indifferente all'elemento soggettivo della persona fisica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell'ente quando, pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell'art. 25 septies – riguardi la normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi – come si è già sopra accennato – "logicamente" collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz'altro è il rispetto della normativa antinfortunistica, con la conseguente tutela dell'incolumità delle persone che in quell'ente prestano la loro attività lavorativa.

La Corte ritiene quindi manifestamente infondata anche questa proposta eccezione di illegittimità costituzionale.

Venendo all'applicazione delle sanzioni, si deve ricordare che l'indicazione di "1.000 quote" di cui all'art. 25 septies consente al Giudice di comminare una sanzione pecuniaria variabile in un ampio spettro che parte da un minimo di € 258.000,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 (v., secondo l'art. 10 l'importo di una quota va da un minimo di € 248,00 ad un massimo di € 1.549,00).

I parametri in base ai quali la sanzione pecuniaria deve essere commisurata si trovano all'art. 11; il legislatore ha già determinato, come si è indicato, la sanzione pecuniaria nel caso di cui all'art. 589 2° comma c.p. nel massimo di mille quote; si deve osservare che, anche senza tale previsione legislativa, la gravità del caso di specie, in cui hanno trovato la morte sette lavoratori, avrebbe comportato univocamente la stessa commisurazione; al secondo comma del citato articolo 11, per la determinazione dell'importo della quota, si prescrive che sia fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente **allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione**"; come più volte ricordato, nel caso di specie l'ente THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. è parte di una multinazionale tra le principali del mondo; la Corte ritiene quindi congruo, allo scopo indicato dal legislatore, determinare la sanzione pecuniaria in € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro).

La difesa chiede l'applicazione delle riduzioni di tale sanzione secondo il disposto del secondo e terzo comma dell'art. 12 D.Lgs citato.

Certamente spetta all'ente la riduzione secondo la lettera a) del 2° comma dell'art. 12: "*l'ente ha risarcito integralmente il danno*"; si tratta - come appare evidente e come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 36083/09 - di un'attenuante del tutto analoga a quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Abbiamo già ricordato come risulti documentalmente avvenuto, prima dell'apertura del presente dibattimento, il risarcimento agli stretti familiari delle vittime.

Questo secondo comma prevede una riduzione da un terzo alla metà; la Corte ritiene congruo operare la riduzione di un terzo: se è vero infatti che il risarcimento è stato ingente - non si intende complessivamente, bensì con riguardo a ciascuna famiglia dei sette lavoratori - nondimeno la gravità complessiva, anche sotto il profilo della responsabilità organizzativa e gestionale dell'ente, è tale da non permettere una più ampia riduzione.

Così la sanzione pecuniaria deve essere definitivamente determinata in € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Infatti la Corte ritiene che non si possa applicare il terzo comma dell'art. 12, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al

sopra ritenuto risarcimento del danno, anche la circostanza che, prima dell'apertura del dibattimento, sia stato adottato e reso operativo "un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi". Sotto questo profilo - sanzionatorio - la Corte deve quindi accertare, in questo caso temporalmente sino all'apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), se il "modello organizzativo" fosse stato adottato, fosse stato reso operativo e fosse idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Ebbene, anche sotto questo profilo non appare necessario che la Corte esamini ex professo il modello organizzativo adottato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007, verificandone l'idoneità a prevenire reati di cui all'art. 589 2° comma c.p.; perché la Corte ritiene che, in ogni caso, tale "modello" non fosse stato, nell'arco temporale dall'evento all'apertura del presente dibattimento, efficacemente attuato. Il motivo emerge dalle dichiarazioni del già citato ing. CAMPONI e testimonia come, purtroppo, nonostante la tragedia avvenuta il 6 dicembre 2007, i vertici di THYSSEN KRUPP AST s.p.a. continuassero ad occuparsi con superficialità e scarsa attenzione della sicurezza sul lavoro. Quanto affermato emerge proprio dalla nomina, quale membro dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b), organismo di vigilanza che, secondo la legge, deve essere "dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo", allo scopo di implementare tale organismo con un membro "competente" in materia antinfortunistica, dello stesso ing. CAMPONI: senza neppure preoccuparsi - per questo la Corte si permette di indicare tale scelta come "superficiale e poco attenta" - del fatto, evidente, che il membro deputato ad efficacemente vigilare sull'adozione del "modello" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l'ing. CAMPONI, come membro dell'organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato.

La circostanza emerge senza possibilità di equivoco dalla testimonianza dell'ing. Fernando CAMPONI (v. udienza 26/3/2010): "Io sono attualmente (e dal 2003, n.d.e.) responsabile dell'ente denominato Ecologia, Ambiente e Sicurezza...il mio ufficio ha due settori. Una parte si occupa di ambiente e una parte di sicurezza...per quanto riguarda la parte sicurezza, c'è la RSTP alle mie dipendenze con i tecnici ASTP che si occupano di sicurezza..."; a precisa domanda del Pubblico Ministero, sul fatto che egli dovesse "vigilare anche su se stesso" l'ing. CAMPONI risponde: "...io...le confesso...che ho avuto qualche dubbio su questo...visto che siamo in Italia. Conflitto di interessi è una

locuzione che va di moda. Però ecco ne ho parlato con il nostro legale...ne parlai con l'avv. DELLA VOLPE...Lui mi ha detto che la mia presenza all'interno dell'organismo di vigilanza aveva un po' il compito di fluidificare, di fare un po' diciamo da tramite...io faccio ancora parte, sì (dell'organismo di vigilanza, n.d.e.)”.

Quindi l'ing. CAMPONI, dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro, entra a far parte dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b) nel dicembre 2007, proprio per la sua competenza in materia di sicurezza e, nonostante i fondati dubbi, da lui stesso sollevati, sulla sua contraddittoria funzione di controllore e di controllato, vi permane certamente oltre la dichiarazione di apertura del presente dibattito (febbraio 2009), quantomeno sino alla data in cui ha reso la sua testimonianza (26/3/2010).

La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di *“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*: non è necessario spendere ulteriori parole sulla *“autonomia”* del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato.

L'art. 25 septies, come si è sopra indicato, prevede nell'ipotesi del primo comma, corrispondente al caso di specie, anche l'applicazione delle sanzioni interdittive *“di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”*; l'art. 9 comma 2 elenca le seguenti sanzioni interdittive: *“a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”*.

Secondo il successivo articolo 13 le sanzioni interdittive *“si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste”*: e l'art. 25 septies lo prevede; ma purchè ricorra – anche - almeno una delle condizioni indicate nello stesso articolo 13. Nel caso di specie, non ricorre la lettera b); ricorre invece, ad avviso della Corte, la lettera a) che recita: *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze*

organizzative". Allora, il fatto che a commettere il reato siano stati soggetti in posizione apicale - PRIEGNITZ e PUCCI - oltre che sottoposti agevolati da gravi carenze organizzative - MORONI, SALERNO e CAFUERI - è già stato affermato e non necessita di ulteriori precisazioni; il fatto che l'ente abbia tratto da tale reato - come si è sopra indicato, dalla condotta omissiva che ha causato tale reato - un profitto di rilevante entità è stato già sopra accennato, riferendosi all'indubbio "vantaggio" - corrispondente ad un "rilevante profitto" che THYSSEN KRUPP AST s.p.a. ha tratto dall'aver risparmiato le somme necessarie per effettuare, nello stabilimento di Torino, gli indispensabili ed obbligatori interventi di "fire prevention", oltre che dall'aver continuato la produzione nello stesso stabilimento, con l'utile che ne è conseguito. Si deve qui richiamare l'analisi sulla natura di tale "profitto" emergente dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, in particolare laddove afferma che: *"Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico"*.

Aggiungendo alcune considerazioni tanto ovvie quanto, forse, necessarie: che tale profitto, nel caso di specie, del reato colposo di cui all'art. 589 2° comma c.p., non deve certo essere collegato all'evento bensì alla condotta che lo ha causato (e v. anche sopra); che la determinazione, in concreto, di tale profitto, poteva essere agevolmente indicata dalla THYSSEN KRUPP AST s.p.a., mettendo a disposizione pari somma come previsto dalla lettera c) dell'art. 17 (v. infra); che, in mancanza di tale determinazione, di nessun rilievo appare una consulenza tecnica affidata ad un prestigioso professionista esterno; che, in mancanza di tale determinazione, la Corte non può che attestarsi sul profitto "minimo", corrispondente alla somma indicata per la - prima e non definitiva - messa in sicurezza della linea 5 dello stabilimento di Torino, pari ad € 800.000,00 (v. sopra, vari capitoli), non disponendo di sufficienti dati per indicare anche quanto THYSSEN KRUPP AST s.p.a. abbia guadagnato continuando la produzione nello stabilimento di Torino.

La somma così determinata di ottocentomila euro può ritenersi di "rilevante entità"? Se fosse valutata in relazione alla grandezza economica di THYSSEN KRUPP AST s.p.a. si potrebbe anche rispondere di no; ma la Corte ritiene che tale valutazione debba essere riferita a criteri oggettivi generali, così da non privilegiare l'ente che abbia maggiori disponibilità economiche, rispetto all'ente dotato di minori risorse. La risposta deve pertanto essere positiva.

I difensori chiedono che non sia applicata a THYSSEN KRUPP AST alcuna sanzione interdittiva in forza dell'appena citato articolo 17; la Corte osserva che tale articolo esclude appunto l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nel nostro caso, come si è indicato, febbraio 2009), concorrano tutte e tre le condizioni indicate nello stesso articolo; nel caso di specie, ricorre solo la prima condizione, di cui alla lettera a) che riguarda l'integrale risarcimento del danno (v.); non ricorre né la condizione di cui alla lettera b) che riguarda di nuovo l'adozione e l'attuazione del "modello" organizzativo idoneo (v. subito sopra), né la condizione di cui alla lettera c), che riguarda la messa a disposizione, da parte dell'ente, del "*profitto conseguito ai fini della confisca*".

Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per l'applicazione, nel caso di specie, alla THYSSEN KRUPP AST s.p.a., anche delle sanzioni interdittive.


La Corte è ben consapevole della importanza e della delicatezza di tali sanzioni, che possono pesantemente incidere su di una realtà produttiva di grandi dimensioni e nella quale lavorano migliaia di persone; d'altro canto, oltre ad essere l'applicazione anche di tali sanzioni imposta dalla legge, come appena esposto, non vi è dubbio che proprio all'ente e proprio nel caso di specie si debbano fondatamente rimproverare gravi carenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza sul lavoro, causalmente collegate all'evento; oltre, come si è subito sopra esposto, ad una mancanza di attenzione a tale materia che è perdurata anche dopo il tragico evento.

Appare congruo quindi applicare a THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., esaminato l'art. 14 citato D.Lgs., la sanzione interdittiva di cui alla lettera d) (nel dispositivo è erroneamente indicata la lettera a) dell'art. 9, consistente nella sua esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi sei; oltre alla sanzione interdittiva di cui alla lettera e) stesso articolo, del divieto di pubblicizzare beni o servizi sempre per la durata di mesi sei.

Ai sensi dell'art. 19, richiamando quanto già sopra esposto, si deve confiscare la somma di € 800.000,00 (ottocentomila euro).

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 213/2001 appare altresì congruo disporre, ricorrendone il presupposto, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta, sui principali quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA SERA", "LA REPUBBLICA", oltre a disporre

l'affissione, sempre per estratto, nel comune di Terni, in cui THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. ha la principale sede italiana.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

SALERNO Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

dichiara

CAFUERI Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

Visto il D.Lgs n. 231/2001

APPLICA, ex art. 25 septies, 1° comma, alla **THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.**, corrente in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore:

- 1) la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 (un milione), ex articoli 9, 10 e 12 2° comma lettera a);
- 2) la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 2° comma lettera a);
- 3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6, ex articolo 9 2° comma lettera e);
- 4) la confisca della somma di € 800.000,00 (ottocentomila), ex articolo 19.


Dispone, ex art. 18 e con le modalità di cui al 3° comma, la pubblicazione, per estratto e per una volta, della presente sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA SERA" e "LA REPUBBLICA"; nonché l'affissione, per estratto, nel Comune di TERNI.

Visto l'art. 535 c.p.p. condanna gli imputati e la **THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.**, corrente in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.;

condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

- 1) a favore di **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p. della somma di complessivi € **973.300,00** (novecentosettantatremilatrecento), quale liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.





1^A CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

N. 2/12 R.G.
N. 31095/07 R.G.N.R.

N. 6/13 Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2013 il giorno ventotto del mese di febbraio in Torino

LA 1^A CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

nella seguente composizione:

- dott.	Gian Giacomo	SANDRELLI	Presidente
- dott.	Paola	PERRONE	Consigliere est.
- sig.	Tiziana	BONOLLO	Giudice Popolare
- sig.	Giuliana	GHIONE	Giudice Popolare
- sig.	Luca	GELLI	Giudice Popolare
- sig.	Rosa	CAFAGNA	Giudice Popolare
- sig.	Paola	GARINO	Giudice Popolare
- sig.	Gianfranca	CESTI	Giudice Popolare

e con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato ai sensi dell'art. 570 comma 3 c.p.p. dal dott. Raffaele GUARINIELLO, dalla dott.ssa Laura LONGO e dalla dott.ssa Francesca TRAVERSO, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(art. 605 c.p.p.)

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI

ESPENHAHN Harald, nato a Essen (D) il 09.05.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Franco COPPI del Foro di Roma

PUCCI Marco, nato a Terni il 12.05.1958, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;



difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;

PRIEGNITZ Gerald, nato a Darmstadt (D) il 13.04.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;

MORONI Daniele, nato a Terni il 19/6/1948, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Andrea GARAVENTA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;

SALERNO Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/7/1954, libero – contumace;
domiciliato ex art 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo SOMMELLA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;

CAFUERI Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 5/8/1956, libero – presente;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco DASSANO e Guglielmo GIORDANENGO, entrambi del Foro di Torino;

E NEI CONFRONTI DE

la persona giuridica **THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.** con sede in Terni, viale Brin 218, in persona del legale rappresentante FECHTER JURGEN HERMANN, dom. ex artt. 39 D.leg. n. 231/2001 e 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difesa di fiducia dagli Avv.ti Cesare ZACCONE del Foro di Torino e Nicoletta GARAVENTA del Foro di Genova

IMPUTATI IN PRIMO GRADO

TUTTI

A) reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 c.p., commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

-Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali Espenhahn Herald;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing Pucci Marco;

OMISSIS

In definitiva, CAFUERI va condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione cui seguono le medesime pene accessorie che vanno confermate, compresa l'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata della pena inflitta per il reato di cui all'art. 437 c.p..

LA RESPONSABILITA' DELLA TKAST

Il primo Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'ente TKAST S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/01 e l'ha perciò condannato: alla sanzione pecuniaria fissata in euro 1.000.000; all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e al divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata; alla confisca del profitto per equivalente pari a 800.000 euro e alla pubblicazione della sentenza su tre giornali a diffusione nazionale e nell'albo del Comune di Terni.

Abbiamo già visto i mutamenti portati nella lotta agli infortuni sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 che ha introdotto un complesso di norme che per la prima volta prevedevano gli obblighi per il datore di lavoro di individuare, con diligenza, i rischi connessi alle specifiche lavorazioni condotte e di approntare conseguentemente i rimedi più consoni per azzerarli o ridurli al minimo possibile. E abbiamo già notato come l'esistenza di leggi d'indirizzo rendessero l'inedito obbligo di *autonormazione* imposto al datore di lavoro non incostituzionale per indeterminatezza del precetto.

Nella stessa linea si mosse il D.Lgs. 231/2001 che attribuì all'ente, nel cui interesse o vantaggio fossero stati commessi reati di una specifica natura, compiti di prevenzione di tali reati. Tali compiti presero la forma dell'obbligo di adozione di un Modello Organizzativo e Gestionale atto a evitare la commissione di tali reati e dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo preposto alla verifica dell'osservanza e del funzionamento effettivo del Modello adottato.

Il D.Lgs. 231/2001 accompagnò a tali obblighi una griglia di indirizzi dettagliati (art. 6.2).

La violazione di tali obblighi prevenzionali venne sanzionata con misure anche molto severe. Il Legislatore calibrò la sanzione pecuniaria alla *gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti*; altro parametro cui la legge ricollegò l'entità della sanzione furono le *condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia delle sanzioni*. Fu previsto un *moltiplicatore fino al triplo* della sanzione pecuniaria in caso di *pluralità di reati* commessi con un'unica azione o nello svolgimento di una medesima attività. Si prevede che le sanzioni interdittive si applicassero in caso di ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: che l'ente avesse tratto dal reato commesso da *soggetti in posizione apicale un profitto di rilevante entità*, che vi fosse stata *reiterazione degli illeciti*. Infine le sanzioni interdittive non dovevano applicarsi se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, avessero concorso contemporaneamente le seguenti circostanze: l'ente avesse *risarcito integralmente i danni*, avesse *eliminato le carenze organizzative* che avevano permesso il reato, avesse *messo a disposizione il profitto conseguito dal reato per la confisca*. Quest'ultima era obbligatoria.

Così come per i doveri previsti nel D.Lgs. 626/94, gli obblighi di approntamento del Modello e di istituzione dell'Organo non furono disegnati statici e burocratici ma in maniera dinamica in quanto accompagnati all'ulteriore obbligo, accessorio ma non meno importante, dell'aggiornamento continuo del Modello.

Il Legislatore denominò tale tipo di responsabilità amministrativa e ne prevede l'accertamento attraverso un procedimento collaterale a quello processuale penale (di cui richiamò vari istituti).

Il successivo D.Lgs 81/08, all'art. 30, chiarì la stretta relazione fra gli obblighi scaturenti dal D.Lgs. 231/2001 e quelli di cui al D.Lgs. 624/94, affermando che i Modelli di organizzazione e gestione dovevano ritenersi efficacemente attuati solo nel caso in cui avessero avuto *come obiettivo anche la corretta e diligente attività di valutazione dei rischi della lavorazione e la predisposizione delle protezioni conseguenti.*

I reati per i quali il Legislatore intese nel 2001 approntare un fronte tanto avanzato di prevenzione furono di natura solo dolosa e particolarmente grave, in grado cioè di alterare la libera concorrenza da parte di imprese che intendessero competere con le altre su un terreno di legalità.

Ma c'è da notare che la Legge Delega n. 300/00 (nata sulla scia della Convenzione OCSE 17.12.97 sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri) aveva previsto anche altri reati (fra cui l'omicidio colposo ex art. 589 cpv cp) e che la delega fu esercitata nel 2001 senza inserire questo reato. Negli anni successivi con leggi di settore furono inserite nell'elenco varie altre fattispecie già contenute nella Legge Delega. Con L. 3 agosto 2007 n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.8.07, a tale elenco venne infine aggiunto anche quello che qui ci interessa, ex art. 589 cpv c.p..

I motivi del ritardo nell'esercizio della delega qui non interessano, se non in un senso molto particolare: non è condivisibile l'affermazione difensiva contenuta nei motivi d'appello secondo la quale *la complessiva struttura del D.Lgs. 231/2001 era destinata a ricomprendere solo reati dolosi e solo su questi strutturò il concetto di profitto*; se ne ha una ulteriore riprova nell'inserimento pressoché immediato nel 2002 di varie contravvenzioni in materia societaria (nell'art. 25 ter da parte dell'art. 3.2 del D.Lvo 11.4.02 n.61); sicché gli enti più accorti avevano dunque già chiaro fin dai primi anni 2000 che l'intendimento del Legislatore si sarebbe allargato a ricomprendere in un futuro più o meno vicino anche reati dalle conseguenze molto gravi seppur solo colposi.

Nel nostro processo la TKAST deve rispondere dell'illecito perché:

1. due amministratori apicali della TKAST (v. art. 5.1 lett. a) -cioè i consiglieri delegati PRIEGNITZ e PUCCI- sono stati ritenuti responsabili di aver commesso
2. omicidi colposi aggravati da violazioni antinfortunistiche (art. 25 septies);
3. tali reati sono stati commessi nell'interesse o a vantaggio della TKAST (art. 5.1);
4. la TKAST non ha provato nel processo che i due amministratori apicali avevano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5.2); né ha provato che il suo CdA aveva

adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 lett. a), né aveva affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tali modelli e di curare il loro aggiornamento ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 lett. b).

I motivi che la prima Corte ha messo a base della propria decisione possono essere così sintetizzati.

Quanto alla responsabilità della TKAST, la prima Corte ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità avanzata dalla sua Difesa per violazione dell'art. 27 Cost. in quanto, sulla scorta di giurisprudenza citata, ha ritenuto tale responsabilità *amministrativa* e non penale. E' scesa poi a verificare i presupposti di tale responsabilità: innanzi tutto ha ritenuto la responsabilità dei due consiglieri del board PUCCI e PRIEGNITZ per omicidio colposo e lesioni aggravate da violazioni antinfortunistiche; in secondo luogo ha ritenuto provato che i due imputati non avessero commesso i fatti nell'interesse proprio e ha avvisato invece a base del loro operare l'obiettivo di favorire economicamente la società che amministravano, che infatti non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione dei sistemi antincendio, e raccolse pure gli utili della prosecuzione della produzione. Nel verificare poi se la TKAST avesse fornito nel processo la prova di aver efficacemente adottato prima dei fatti modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati commessi, la Corte ha respinto l'obiezione di incostituzionalità della norma che inverte l'onere della prova: qui la Corte ha richiamato sentenze di legittimità che giustificano l'automatismo della responsabilità (in mancanza di adozione di tali modelli) in quanto sostiene che il fatto commesso *per la società è fatto della società*. In punto di fatto la Corte ha ricostruito che solo il 21.12.07, dunque dopo la data di commissione dei reati, il C.d.A. approvò le modifiche al preesistente modello organizzativo aggiungendovi proprio l'ipotesi di reato di cui all'art. 589 cp aggravato. Quanto all'obiezione difensiva che aveva eccepito l'incostituzionalità della fattispecie per indeterminatezza dei modelli da realizzare, la Corte ha osservato che l'eccezione presupponeva la natura penale della responsabilità che era invece da escludersi. La Corte ha preso atto della contestazione succinta contenuta nel capo di incolpazione ma non ha dedotto alcuna nullità per indeterminatezza dell'addebito, sottolineando anzi l'ampiezza della difesa che era entrata nel merito della vicenda all'ud. 25.1.11. Ha osservato che qui il reato di cui all'art. 589 cp era stato commesso non solo per una generica violazione delle norme antinfortunistiche ma per la specifica inosservanza dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 cioè dei basilari obblighi relativi alla compilazione del Documento di valutazione dei rischi. Ha richiamato in tema di sanzioni e misure la sent. Cass. S.U. 27.3.08, Fisia Italimpianti Rv 239923 e ha respinto l'eccezione difensiva di incostituzionalità per irragionevolezza della pesantezza delle sanzioni rispetto a ipotesi più gravi -quali la commissione di delitti dolosi come la concussione o corruzione- sanzionate più blandamente: la responsabilità dell'ente -ha osservato la Corte- rimane sganciata dall'atteggiamento psicologico della persona fisica che ha commesso il reato, specie in una materia come questa che riguarda la normale quotidiana attività dell'ente e i suoi modelli organizzativi.

Nel dimensionare le sanzioni, la Corte ha richiamato l'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 che l'affida al Giudice fissando la sanzione pecuniaria stabilita per l'omicidio colposo in 1.000 quote, dunque (art. 10) in un range da 258.000 a 1.549.000 euro. La Corte, tenuto conto dell'alto numero di

vittime e dello scopo indicato dalla stessa legge (rendere la sanzione efficace), l'ha fissata nella misura di 1.500.000 euro. Ha applicato la diminuzione di cui alla lett. a) del secondo comma -aver risarcito integralmente il danno agli stretti familiari delle vittime- che ha fissato nella misura di un terzo. Non ha applicato invece l'ulteriore riduzione di cui al terzo comma dell'art. 12 che riguarda l'avvenuta adozione prima dell'apertura del dibattimento di un modello organizzativo reso operativo. Infatti, l'istruttoria non ha provato -secondo la Corte- che al febbraio 2009 fosse stato efficacemente attuato il modello adottato ed anzi ha provato (v. test. ing. CAMPONI) che tale modello non si sviluppava secondo il sistema dell'autonomia del controllo, posto che CAMPONI era stato nominato contemporaneamente membro dell'Organismo di Vigilanza e Responsabile dell'Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, e ciò fino alla data della sua audizione nel processo- 26.3.2010-. Secondo la Corte, questo stava ad attestare che l'Organismo di Vigilanza non possedeva alcuna autonomia nei suoi poteri di controllo e di iniziativa, condizione questa che la stessa legge -art. 6 lett. b- impone per poter ritenere *efficacemente attuato* il modello organizzativo di vigilanza.

Da qui il computo finale della sanzione pecuniaria pari a 1.000.000 di euro.

Quanto alle misure interdittive, l'art. 25 septies fa riferimento a quelle previste dall'art. 9.2 (durata non inferiore a tre mesi): visto l'art. 13 lett. a, la Corte ha rilevato che il reato era stato commesso da soggetti in posizione apicale, che l'ente aveva tratto dalla commissione di tale reato un profitto di rilevante entità (inteso questo come complesso di vantaggi economici e non come profitto in senso aziendalistico, in aderenza agli insegnamenti della Corte di Cassazione, sicchè andava disattesa la conclusione della ct prodotta). La Corte si è attestata sul profitto minimo che il processo aveva provato e cioè quegli 800.000 euro che ESPENHAHN aveva dichiarato essere l'entità dei finanziamenti appostati per la messa in sicurezza della APL5 non realizzati a Torino ma procrastinati a data successiva al suo trasferimento a Terni. Ha ritenuto tale somma comunque di rilevante entità (alla luce di criteri oggettivi generali che non privilegino arbitrariamente enti che hanno maggiori disponibilità economiche rispetto ad altri).

Quanto alla sanzione interdittiva ex art. 17, la Corte l'ha applicata in quanto non erano risultate integrate le circostanze dell'avvenuta attuazione del Modello Organizzativo e della messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca. Dunque ex art. 14 ha applicato l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata.

Ha statuito la confisca del profitto per equivalente pari a 800.000 euro. Ha disposto, infine, la pubblicazione della sentenza su tre giornali a diffusione nazionale e nell'albo del Comune di Terni.

Avverso tale decisione, i motivi sviluppati dalla Difesa appellante sono stati, in sintesi, i seguenti:

Per ciò che attiene la responsabilità dell'ente, la Difesa contesta la sussistenza dei suoi presupposti:

- Il reato di cui all'art. 589 c.p. deve ritenersi assorbito dal reato complesso di cui all'art. 437.2 c.p.;
- La società aveva tempestivamente, nei limiti dell'esigibilità, previsto un Modello organizzativo ed istituito un Organismo atto a controllare validamente l'operato dei propri

dipendenti per ciò anche per ciò che attiene l'infortunistica. Appena emanata la L. 3.8.07, la dirigenza indisse una riunione del CdA (31.8) e già il 30.10 il testo definitivo del modello organizzativo era approntato; dunque la TKAST aveva approntato tempestivamente la delibera che prevedeva i modelli richiesti dalla legge e, solo per la ristrettezza dei tempi di elaborazione, tale delibera fu approvata il 21.12.07. Le difficoltà di elaborazione di un tale modello organizzato sono comprovate dal fatto che, solo dopo la pubblicazione del successivo D.Lgs. 81/08, la Confindustria fu in grado di elaborare e diramare linee guida in proposito. Si contesta poi che l'Organismo previsto non fosse indipendente ed autonomo: esso era formato da quattro persone (Avv. Della Volpe per gli aspetti legali, Dott. Rademacher per gli aspetti amministrativi, Dott. Cecchetti per i problemi di igiene e ambiente e l'Ing. Camponi) e ciò rende impossibile che quest'ultimo potesse decidere da solo; egli fungeva anzi da raccordo tecnico-scientifico indispensabile fra l'Organismo di Vigilanza e l'Area EAS. Nell'arringa orale svolta nel processo d'appello, la Difesa ha fatto notare che una modifica normativa successiva (art.14 della legge 12.11.2011, n. 183, cd legge di stabilità) ha inserito nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 il comma 4.bis che stabilisce che nelle società di capitali il collegio sindacale,⁸⁰³ il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al comma 1°, lettera b) dell'art. 6 D.Lgs 231/01. Secondo la Difesa appellante ciò confermerebbe la tesi secondo la quale l'Organo di Vigilanza deve avere soprattutto caratteristiche di competenza.

- I reati non sarebbero stati commessi dai Consiglieri Delegati nell'interesse della TKAST o a suo vantaggio. Il Difensore prende atto che anche la dottrina è giunta a riconoscere che l'interesse *deve animare la condotta dell'imputato e non essere l'obiettivo del reato*, ma ne deduce che l'interesse doveva essere allora quello che sorreggeva le singole condotte di violazione delle norme antinfortunistiche e non le condotte di realizzazione dell'omicidio colposo perchè queste condotte, ove prive di evento, non costituiscono reato; ma, osserva, le violazioni delle norme antinfortunistiche non sono i reati presupposti della responsabilità dell'ente. L'inserimento anche del reato previsto dall' art. 589 cpv cp nel novero dei reati presupposti è avvenuto solo nell'agosto 2007, mentre fino a quella data i reati presupposti erano tutti dolosi, sicchè si può ben ritenere che il legislatore, nel formulare l'art. 5 e prevedervi che il reato fosse commesso nel suo interesse o in suo vantaggio, avesse tenuto in considerazione solo questi ultimi. Il Difensore invita a non interpretare la norma *in malam partem*. La Difesa prende atto che vi sono sentenze di merito che ritengono il punto di vista defensionale abrogativo di fatto dell'art. 5 septies del D.Lgs. ma questa constatazione, che si basa sull'intenzione del legislatore, non può prevalere sulla lettera della legge.
- In subordine, la Difesa chiede di sollevare questione di costituzionalità nei seguenti termini:

⁸⁰³ Con successivo DL 22.12.11 n. 212 si era stabilito che tale funzione potesse essere assolta anche dal sindaco unico. Ma nella legge di conversione n. 10 del 17.2.12 tale modifica è stata soppressa.

1. degli artt. 5, 6, e 7 del D.Lgs. 231/2001 per contrasto con l' art. 27.2 Cost.; l'inversione dell'onere della prova è contraria alla presunzione di non colpevolezza fino al giudicato;
2. degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 per contrasto con gli artt. 25 e 70 Cost. perché la norma precettiva è priva della necessaria determinatezza;
3. dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 per contrasto con l'art. 3 Cost. per manifesta sproporzione fra le sanzioni e gli addebiti.

La natura dell'illecito è ibrida e non completamente amministrativa. Non può essere appagante la lettera della norma. La stessa relazione che accompagnò l'emanazione del Decreto parlò di un *tertium genus* rispetto alle responsabilità amministrativa e penale. Esso presenta anzi degli aspetti di spiccata analogia con la responsabilità penale (si vedano l'art. 21 che ricollega la responsabilità dell'ente alla *pluralità di reati commessi*, gli artt. 2,8 e 9 che indicano una *responsabilità da reato*, il richiamo dell' art. 66 alla *valutazione della prova*, il richiamo dell' art. 73 alla *revisione*, il richiamo dell'art. 74 alla *esecuzione*, il richiamo dell' art. 57 alle *notificazioni*, il richiamo dell'art. 71 alle *impugnazioni*) e deve dunque sottostare ai principi dettati dalla Costituzione. Vi sono *indeterminatezza della norma precettiva*, *presunzione di colpa stabilita* dall'art. 6 che si concretizza in una forma di responsabilità oggettiva e in un' *irragionevole sproporzione dell'apparato sanzionatorio* strutturato come misure di sicurezza. Anche la Cassazione si è aperta a tale tipo di problematiche (SSUU, Fisia Italimpianti, cit.) ravvisando una ipotesi di concorso fra imputato e ente per un *fatto comune, che è il reato*.

- In ulteriore subordine la Difesa chiede:
 1. una diminuzione delle sanzioni inflitte con riduzione dell'importo della quota,
 2. una sua diminuzione alla metà, con riduzione ex art. 12.3 di ulteriori due terzi;
 3. L'eliminazione delle sanzioni interdittive della pubblicazione della sentenza e della confisca disposta in 800.000 euro.

Le sanzioni, secondo la Difesa, sono state eccessive e alcune vanno escluse.

Se responsabilità vi fu, essa fu lievissima e fu speso un grandissimo sforzo organizzativo per approntare in tempi rapidissimi il Modello Organizzativo e l'Organo di Vigilanza. Di tutto ciò la Corte non ha tenuto alcun conto, dimensionando le sanzioni a carico dell'ente sulla gravità dei reati attribuiti agli imputati. La sanzione di 1.000.000 di euro è troppo grave, avendo fissato quasi nei massimi assoluti il valore della quota. Vi è stata una sola riduzione per il risarcimento che è invece stato amplissimo e nulla si è detto sul fatto che si sia approntato un complesso Modello Organizzativo. Sono state applicate ben due sanzioni interdittive (e non, come ben possibile, una sola) e si è decisa anche la pubblicazione della sentenza (che è misura solo facoltativa). Si è disposta la confisca che è invece incompatibile con la natura colposa dei reati di cui all'art. 25 septies per i quali non può parlarsi di *profitto* del reato. Comunque è stata

arbitraria la fissazione in 800.000 euro del profitto: non si trattava di fondi di competenza della TKAST ma semmai della TKL; e, comunque, non è agevole calcolare quale possa essere stata la ricaduta positiva in termini economici per la TKAST delle condotte tenute dai due Consiglieri Delegati, vista la grande difficoltà di ricostruirla come ha dimostrato anche la Ct contabile del Prof. Cerri.

Questa Corte ritiene che tutte le decisioni assunte dal primo Giudice in ordine alla responsabilità della TKAST nelle sue vesti di ente ex D.Lgs. 231/2001 rispondano già adeguatamente alle obiezioni avanzate dalla Difesa nei suoi motivi; le decisioni sono dunque condivisibili e vanno qui formalmente richiamate e confermate.

Si aggiungono solo alcune considerazioni specificamente in risposta ad alcuni argomenti difensivi.

1. Si è già risolto negativamente l'argomento più radicale che è quello relativo all'*assorbimento* del reato di omicidio colposo in quello complesso di cui all'art. 437 cp.
2. Tutte le argomentazioni che ruotano intorno al concetto di *inesigibilità della condotta estremamente complessa* con riferimento alla ristrettezza dei tempi (fra il 10.8.07, giorno della pubblicazione della L.123/07, e il 6.12.07, data di evento del reato) appaiono forzate: benché, infatti, la Difesa abbia dimostrato che il CdA avesse già in data 30.10.07 iniziato l'analisi di un Modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo; infatti nella Relazione al Bilancio della TKAG del settembre 2007 viene illustrato che la TKAST, *pur aderendo ai progetti antincendio straordinari della TKL e pur avendo inteso che la formazione del personale ne costituisce uno snodo ineliminabile, non ha investito nulla su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura*. Come a dire: il Modello è in fase di preparazione ma intendiamo renderlo veramente operativo solo *from Turin*. Sarebbe invece bastata una semplice visita a sorpresa nello stabilimento di Torino nell'autunno del 2007 (visita come quelle che l'Ing. CAMPONI ha dichiarato di aver iniziato ad effettuare ma solo *dai primi mesi del 2008*) per accorgersi che l'a.d. non aveva firmato il nuovo DVR incendi e che non si recava più nello stabilimento dal settembre; che le condizioni di pulizia, manutenzione, professionalità degli addetti erano degradate a livelli inaccettabili; infine che si verificavano giornalmente quegli incendi per cui la holding indicava la strada della *tolleranza zero*. Un'ulteriore riprova del carattere solo burocratico del Modello si ricaverà *infra* anche dall'analisi del suo contenuto, ancora insufficiente al momento della celebrazione del processo.
3. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è essenziale perché lo stesso Modello possa ritenersi *efficacemente attuato* (art. 6 lett. a). A sua volta l'OdV deve essere *dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo* (art. 6 lett. b). Ciò significa che deve sempre essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente. La Difesa cita le successive linee guida della Confindustria per dimostrare la complessità dei compiti che il D.Lgs. 231/2001 attribuiva agli enti. Ma sono proprio tali linee guida a rimarcare che l'autonomia dovrà in primo luogo sussistere rispetto all'organo dirigente, e che è altrettanto

indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi⁸⁰⁴. Le stesse linee ribadiscono che, quando -come per la TKAST- l'OdV abbia composizione plurisoggettiva, anche i componenti provenienti dall'ente non devono svolgere funzioni operative⁸⁰⁵. Tali linee guida non fecero che sviluppare in maniera del tutto lineare il concetto di autonomia contenuto nella legge e non furono il risultato di particolari approfondimenti rispetto ai quali fosse necessario un tempo di studio. Ebbene, come già osservato dalla prima Corte, la TKAST non aveva tenuto conto del requisito dell'autonomia dell'OdV non solo al 6.12.07 ma neanche in data successiva, a processo ormai in corso. Infatti è risultato che dell'OdV faceva parte l'Ing. CAMPONI, succeduto a CAFUERI quale Responsabile dell'Area EAS. La Difesa non coglie come il fatto che l'Area EAS si occupava operativamente di manutenzione degli impianti e di organizzazione del Servizio di Emergenza (cioè di due settori che rientravano in quelli sui quali l'OdV era chiamato a svolgere le sue verifiche e i suoi controlli) escludesse qualunque autonomia dell'OdV. Le verifiche infatti avrebbero riguardato l'operato di un dirigente, chiamato ad essere giudice di se stesso, e dotato pure di poteri disciplinari (art. 6.2 lett e D.Lgs.). L'accettazione di un tale conflitto di interessi (di cui si rese conto pure l'Ing. CAMPONI) da parte della TKAST denota la sua propensione a strutturare il Modello e l'Organo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati. Si tratta della stessa insensibilità che motivò la contemporanea attribuzione a CAFUERI dei compiti di RSPP e di Responsabile dell'Area EAS.

La Difesa lamenta la scarsa considerazione che la prima Corte avrebbe destinato all'analisi del complesso documento prodotto con cui venne realizzato il Modello, ma basta leggerne l'art. 5.2.1 per vedere come vi era previsto che l'OdV avesse il compito di *convocare, coinvolgere, sollecitare* proprio i soggetti aziendali preposti alla sicurezza -fra cui l'Area EAS di CAMPONI-, compiti evidentemente impossibili da esercitare su se stessi; sicchè anche un'analisi più approfondita del Modello non permette di riconoscere all'OdV previsto dalla TKAST una reale autonomia di azione.

Né la segnalazione della modifica legislativa successiva fatta dalla Difesa nel corso dell'arringa difensiva d'appello altera il quadro normativo di riferimento: infatti la constatazione che nelle società di capitali oggi anche il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere la funzione di OdV non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppatasi che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399 lett. c) c.c.

4. In ordine al requisito dell'essere stato *il reato compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente*, la Difesa prende atto che anche la dottrina è giunta a riconoscere che l'interesse in questione è quello che *deve animare la condotta dell'imputato e non essere l'obiettivo del reato* ma ritiene innanzi tutto che, a fronte di un reato *colposo*, non possa parlarsi di *profitto*.

⁸⁰⁴ V. Linee guida Confindustria 30.3.08 pp.35 e 36

⁸⁰⁵ V. Linee guida Confindustria 30.3.08 p. 36

A tale argomento si può rispondere agevolmente notando che poiché il profitto è ricollegato dalla stessa legge alla condotta (l'ente è responsabile per i reati *commessi* nel suo interesse o a suo vantaggio: art. 5.1), la condotta può ben essere intenzionalmente orientata ad un profitto anche nei reati colposi; in secondo luogo si osserva che la legge stabilisce la confisca obbligatoria del profitto anche nel nostro caso di delitto colposo ovvero di contravvenzione.

Anche il secondo argomento sviluppato dalla Difesa (per condotta non debba qui ritenersi quella del reato omissivo improprio di omicidio colposo, bensì quello commissivo delle contravvenzioni antinfortunistiche) appare non condivisibile. La condotta del reato di omicidio colposo, benché a forma libera, non è per ciò solo giuridicamente inesistente: essa è descritta dal legislatore per la sua attitudine a provocare l'evento. Dunque, quando l'art. 6.2 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 detta i criteri a cui devono rifarsi i Modelli organizzativi (fra cui *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*) richiama gli enti a cogliere i possibili interessi sottesi alla condotta del reato di omicidio colposo (e che ne sono il vero motore); tali interessi non sono all'evidenza riconnessi alla verifica dell'evento (morte dei lavoratori, data la natura colposa del reato), ma sono i motivi a base della condotta di reato a forma libera compiuta dall'agente.

Dunque bisogna verificare perché PRIEGNITZ e PUCCI omisero di segnalare la necessità delle varie opere prevenzionali, condotta che è quella integrativa del reato di omicidio colposo: il processo ha provato senza mezzi termini che essi vollero così *risparmiare, a favore della TKAST*, sull'utilizzo di quei fondi che, già stanziati da TKL, si iscrissero precisamente a bilancio in data successiva al trasferimento degli impianti a Terni. Che i dirigenti agissero a favore di TKAST e non di TKL è chiaro: i fondi erano già stati accantonati dalla holding per la controllata italiana ed era necessaria solo un'autorizzazione per poterli materialmente utilizzare da parte di quest'ultima. D'altra parte, che di tale vantaggio beneficiasse proprio la TKAST e nessun altro è detto chiaramente nella più volte citata Relazione al Bilancio della TKAG dove la scelta gestionale centrale di non investire più è espressamente correlata alla chiusura dello stabilimento di Torino.

Quanto al concetto di profitto sganciato dai termini contabili aziendalistici (cui la Difesa fa invece riferimento citando la propria ct) si è già autorevolmente espressa la sentenza Cass. S.U., Fisia Italimpianti cit. e vi si ritornerà *infra* per ciò che attiene la *rilevante entità* del profitto.

5. La Difesa lamenta in subordine la violazione di vari articoli della nostra Costituzione, sostenendo che la fattispecie contestata non abbia natura amministrativa ma penale e debba dunque sottostare ai principi di determinatezza dell'addebito, di congruità e ragionevolezza della sanzione, di presunzione di innocenza e dunque di onere di provare l'accusa in capo al P.M.

E' indubbio che la dottrina e anche la giurisprudenza abbiano attribuito alla fattispecie prevista dal D.Lgs. 231/2001 una natura ibrida, a metà strada fra quella amministrativa e quella penale.

In questi termini si esprime la fondamentale sentenza della Cassazione S.U., Fisia Italimpianti cit. che, chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale sul concetto di profitto, ha affermato (sottolineature di chi qui scrive):

*L'art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con "le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare". Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del decreto n. 231/01. Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginoso e -sotto alcuni aspetti- problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Una innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il superamento del principio *societas delinquere et puniri non potest*. Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva.*

Quanto alla confisca del profitto, la Corte di legittimità, dopo un excursus storico dell'istituto, conclude:

Sulla base della tracciata evoluzione normativa, appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo.

Peraltro, anche ammessa tale natura ibrida, le questioni di costituzionalità avanzate dalla Difesa sono state già valutate nel merito e respinte con varie decisioni della Corte di Cassazione che qui si condividono.

Si veda, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, di personalità della responsabilità e di precisione dell'addebito, la sentenza Sez. 6, n. 27735 del 18.2.10 Rv. 247666 e Rv 247665: *E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona*

giuridica. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poichè l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda.

A tali chiare decisioni si può aggiungere la constatazione che il D.Lgs. 231/01 conteneva delle linee guida dettagliate che indirizzavano l'ente circa il contenuto del Modello da approntare e le caratteristiche che esso e l'OdV dovevano possedere perché il sistema prevenzionale potesse dirsi efficacemente adottato. Si tratta di linee che appaiono del tutto assimilabili a quelle dettate dal D.Lgs. 626/94 rispetto agli obblighi di autonormazione imposti al datore di lavoro circa la formulazione del DVR e delle misure conseguenti. Sicchè non pare che nel caso di D.Lgs. 231/01 si assista alla costruzione a carico dell'ente di un obbligo indeterminato, bensì sufficientemente orientato dalla Legge.

Per quanto poi attiene alla violazione dell'art. 27.2 Cost., si osserva infine che, in ogni caso, la questione dovrebbe qui ritenersi non rilevante: il motivo per cui si è ritenuto che il Modello organizzativo e l'OdV non fossero mai stati efficacemente attuati non deriva da eventuali deficit dell'esercizio dell'onere probatorio che la legge affida all'ente, quanto piuttosto dall'attività istruttoria condotta dal P.M. il quale ha fatto emergere di propria iniziativa la circostanza che componente dell'OdV fosse un dirigente incaricato di organizzare un'articolazione operativa dell'azienda, con la conseguenza di dimostrare la non autonomia dell'organo di controllo.

In conclusione, deve affermarsi che l'ente TKAST S.p.A. è da ritenersi responsabile dell'illecito di cui al D.Lgs.231/01 per non aver approntato ed efficacemente attuato, prima della data di commissione del reato di omicidio colposo da parte dei suoi dirigenti apicali PRIEGNITZ e PUCCI, modelli organizzativi e organi di controllo in grado di prevenire la commissione di tale reato. In particolare, nella presente vicenda, tale addebito proprio dell'ente appare particolarmente grave in quanto accompagnato ad una serie di delibere del CdA dirette a dissimulare la persistenza del Comitato Esecutivo, nell'ambito del quale continuavano a venir adottate, proprio dai due dirigenti apicali in questione, anche le decisioni relative alle protezioni antinfortunistiche. La voluta opacità di tali decisioni, permessa al massimo livello direttivo dell'ente, andava nella direzione contraria a quella auspicata dal D.Lgs.231/01 che prevede procedure trasparenti nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ed è proprio tale gravità dell'addebito proprio dell'ente, accompagnata alle considerazioni già svolte dalla sentenza appellata in punto efficacia e dissuasività che devono possedere le sanzioni in riferimento alla capacità economica dell'ente, a indicare la strada della conferma integrale delle sanzioni e misure statuite in primo grado.

Innanzitutto si osserva che l'ancoraggio alla gravità dell'addebito proprio dell'ente permette di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che ritengono ingiustificatamente troppo severe le sanzioni e le misure previste dalla legge: la loro entità risulta

rapportata ad una responsabilità non oggettiva ma propria nel non aver prevenuto i reati, piuttosto che alla gravità oggettiva e soggettiva di chi li commise.

Per questi stessi motivi vanno respinte le doglianze difensive che ritengono ingiustificate la fissazione del valore della quota e la non massima valutazione delle diminuzioni operate dalla prima Corte. Va pure ritenuta giustificata l'adozione delle due sanzioni interdittive e della pubblicazione della sentenza con il grado di diffusione giustificato dalla gravità dell'addebito proprio dell'ente.

Quanto alla confisca del profitto del reato, obbligatoria per legge, questa Corte non può che aderire al giudizio prudenziale cui è pervenuta la prima Corte, ravvisando in almeno 800.000 euro l'entità dell'accantonamento effettuato da TKAST *from Turin* in vista dell'approntamento del sistema di rivelazione e spegnimento sulla LAF5. Si è già detto che di tale accantonamento beneficiava la TKAST e non la TKL che li aveva già destinati alla controllata italiana. Quanto alle diverse valutazioni di profitto che la Difesa propone nella sua consulenza tecnica, non si può che citare di nuovo la sentenza Cass. Sez. U, Fisia Italimpianti cit.: *L'esplicito riferimento alla natura "compensativa" delle condotte riparatorie accredita, al di là di ogni ambiguità, una funzione della confisca del profitto come strumento di riequilibrio dello status quo economico antecedente alla consumazione del reato, il che contrasta con la tesi del profitto quale "utile netto"*.

La somma così quantificata costituisce indubbiamente *rilevante entità del profitto* giacché essa è in sé oggettivamente significativa e non può venir scemata in considerazione delle capacità economiche dell'ente, pena la soccombenza dei principi di uguaglianza dei soggetti davanti alla legge.

In definitiva tutte le statuizioni assunte nei confronti dell'ente TKAST S.p.A. ex D.Lgs. 231/01 vanno confermate, con condanna dell'appellante alle spese processuali del grado di giudizio.

LA PARTE CIVILE MEDICINA DEMOCRATICA

Medicina Democratica, associazione non riconosciuta, si è costituita nel processo assumendo di aver subito un danno proprio -ex att. 185, 2 comma c.p., 74 c.p.p. e 2059 c.c.- dai reati commessi da parte degli imputati, danno consistito nella lesione dell'interesse alla tutela della salute dei lavoratori in fabbrica che è stato posto statutariamente a base degli scopi da essa perseguito.

Ha prodotto il proprio Statuto e anche documenti riguardanti la attività svolta su tutto il territorio nazionale e anche in Piemonte per il raggiungimento di tali scopi⁸⁰⁶.

La prima Corte d'Assise ha ritenuto Md legittimata a costituirsi PC nel processo e ha condannato gli imputati e il Responsabile Civile TKAST a risarcire i danni patiti, quantificati in una provvisoria di 100.000 euro per la parte non patrimoniale e ha rinviato le Parti avanti al Giudice civile per la liquidazione dei danni patrimoniali.

I Difensori degli imputati e del Responsabile Civile TKAST hanno contestato nei loro motivi d'appello la legittimazione a costituirsi di tale associazione. Avevano richiesto la sua estromissione

⁸⁰⁶ In Fald. 11

La profondità e completezza degli accertamenti tecnici avvenuti, da parte dei ct degli opposti fronti, sulla linea sequestrata permettono di disporre il dissequestro con sua restituzione all'avente diritto, previo il pagamento delle spese di custodia.

Vista la complessità della materia, si fissa il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 591 c.p.p.,

dichiara inammissibili per rinuncia i motivi presentati dal P.M. relativamente alle sanzioni e misure adottate nei confronti di THYSSEN KRUPP AST S.p.A. e i motivi presentati dagli imputati e dal responsabile civile THYSSEN KRUPP AST S.p.A. relativamente alle statuizioni civili, esclusi i motivi relativi alla parte civile Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus;

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'appellata sentenza, respinte le eccezioni presentate dalle Difese,

ritenuta la condotta contestata all'imputato ESPENHAHN al capo B) integrativa del reato di cui agli artt. 589, 1, 2, 3 comma e 61 n.3 c.p.; ritenuta la condotta a lui contestata al capo C) integrativa del reato di cui agli artt. 449 e 61 n.3 c.p.; ritenuto quest'ultimo reato, di cui agli artt. 449 e 61 n.3 c.p., assorbito nel reato complesso a lui contestato al capo A); ritenuti i reati di cui agli artt. 437.2 e 589.1, 2, 3 comma e 61 n.3 c.p. uniti dal vincolo del concorso formale; e, tenuto conto delle attenuanti generiche e di quella dell'avvenuto risarcimento dei danni a lui già riconosciute, giudicate le stesse equivalenti rispetto alle aggravanti ritenute, ridetermina la pena a lui inflitta in anni 10 di reclusione;

ritenuto il reato contestato al capo E) agli imputati PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO e CAFUERI assorbito dal reato complesso loro contestato al capo A); ritenuto per tali imputati i reati loro contestati ai capi A) e D) uniti dal vincolo del concorso formale;

tenuto conto, quanto agli imputati PRIEGNITZ e PUCCI, dell' attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, riconosciute agli stessi le attenuanti generiche, ritenute le stesse attenuanti equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena inflitta a ciascuno di loro in anni 7 di reclusione;

ridetermina la pena inflitta all'imputato MORONI in anni 9 di reclusione;

dichiara tale imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

tenuto conto, quanto all'imputato SALERNO, dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, ritenuta la stessa attenuante equivalente alle aggravanti, ridetermina la pena a lui inflitta in anni 8 e mesi 6 di reclusione;

tenuto conto, quanto all'imputato CAFUERI, dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, ritenuta la stessa attenuante equivalente alle aggravanti, ridetermina la pena a lui inflitta in anni 8 di reclusione.

Riduce la somma liquidata a titolo di provvisionale a favore della parte civile Associazione Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus ad euro 50.000,00.

Conferma nel resto e condanna l'ente THYSSEN KRUPP AST S.p.A. alle spese processuali del grado.

Condanna in solido gli imputati e il responsabile civile THYSSEN KRUPP AST S.p.A. alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile Associazione Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus che liquida in 33.600,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A.

Visti gli artt. 262 c.p.p. e 150 (L) della L. 17.8.2005 n. 168 e successive modifiche, sentite le Parti, ritenendo non più necessario il mantenimento del sequestro della linea APL5 dello stabilimento di Torino, ne dispone la restituzione all'avente diritto THYSSEN KRUPP AST S.p.A, previo pagamento da parte sua delle spese sostenute per la custodia e conservazione.

Visto l'art. 544 c.p.p, fissa in giorni 90 dalla data odierna il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Torino, 28.2.2013

Il Consigliere est.

Dott. Paola Perrone

Il Presidente

Dott. Giangiacomo Sandrelli



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Giorgio Santacroce	- Presidente -	Sent. n. sez. 8
Giuliana Ferrua		UP - 24/04/2014
Claudia Squassoni		R.G.N. 41099/2013
Giovanni Conti		
Massimo Vecchio		
Vincenzo Rotundo		
Rocco Marco Blaiotta	- Relatore -	
Giovanni Diotallevi		
Maria Vessichelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dagli imputati

1. Espenhahn Harald, nato a Essen (Germania) il 09/05/1966
2. Pucci Marco, nato a Terni il 12/05/1958
3. Priegnitz Gerald, nato a Darmstadt (Germania) il 13/04/1966
4. Moroni Daniele, nato a Terni il 19/06/1948
5. Salerno Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/07/1954
6. Cafueri Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 05/08/1956

nonché dal

7. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino
nei confronti dei predetti imputati

nonché da

8. ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a.

quale responsabile civile e quale ente responsabile ex d.lgs. 231/2001

avverso la sentenza del 28/02/2013 della Corte di assise di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Rocco Marco Blaiotta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Pubblico ministero, degli imputati e di ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a. quale ente responsabile ex d.lgs. 231/2001 e per l'accoglimento del ricorso di ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a. quale responsabile civile nei confronti della parte civile associazione Medicina Democratica, con annullamento senza rinvio su tale ultimo capo;
udito per la parte civile l'avv. Gian Mario Ramondini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del responsabile civile;
uditi gli avvocati Cesare Zaccone per la ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a., Guglielmo Giordanengo e Francesco Dassano per Cafueri, Maurizio Anglesio per Moroni e Salerno, Franco Coppi per Espenhahn, Alfredo Gaito per Moroni, Guido Carlo Alleva per Pucci e Priegnitz e Paolo Sommella per Salerno, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per il rigetto del ricorso del P.m., nonché, quanto all'avv. Gaito, in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul tema della traduzione in lingua italiana degli atti formati lingua straniera.

RITENUTO IN FATTO

1. Il fatto.


La sentenza in esame riguarda un evento disastroso verificatosi poco dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento Torinese della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a. (TKAST).

La TKAST con sede e stabilimento maggiore in Terni è una tra le società controllate dalla *holding* Thyssen Krupp AG (TKAG), organismo con struttura piramidale che si occupa di vari settori: uno di essi è la produzione dell'acciaio e la relativa *sub-holding* è la Thyssen Krupp Stainless (TKL). TKL controlla diverse società nazionali tra le quali TKAST.

Nella sede torinese avevano luogo solo le fasi a freddo del ciclo produttivo: la laminazione, la ricottura e il decapaggio. Enormi rotoli di acciaio allo stato grezzo venivano dapprima fatti passare tra i cilindri del laminatoio; indi sottoposti alla fase di ricottura, trattamento termico in forno finalizzato a restituire al metallo le caratteristiche originarie; infine avviati alla procedura di decapaggio tramite immersione in vasche contenenti sostanze acide, al fine di conferire lucentezza e perfezione estetica al prodotto.

Il sinistro si è verificato nell'ambito della linea dello stabilimento denominata APL5 dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio. La struttura era lunga oltre 200

OMISSIS



dal contrasto con gli scopi perseguiti dal sodalizio: il danno è la conseguenza dell'offesa (si parla infatti di danno cagionato dal reato) e costituisce un'entità tangibile della quale occorre fornire prova.

Medicina Democratica reclama anche il risarcimento del danno patrimoniale connesso agli accertamenti e alla rifusione dei costi delle numerose attività tecniche di indagine. Tale precisazione sulla natura dei danni subiti mostra chiaramente come essi non abbiano alcuna relazione causale necessaria con i reati contestati, ma derivino da iniziative personali dell'ente.

7.1. In relazione a tale impugnazione la parte civile Medicina Democratica ha presentato una memoria difensiva.

8. Il ricorso di TKAST avverso la condanna per la responsabilità dell'ente.

8.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge per ciò che attiene al concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.

Si considera che è stata respinta la richiesta difensiva di ritenere il reato di omicidio colposo assorbito in quello di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. argomentando in primo luogo che la pena massima prevista dall'art. 589, comma quarto, è più grave di quella prevista dall'art. 437, comma secondo; sicché ritenere l'assorbimento di un reato nell'altro condurrebbe alla conclusione paradossale che chi commettesse ambedue gli illeciti si vedrebbe sanzionato con una pena inferiore. Tale argomento viene censurato: si considera che esso è relativo al solo caso di morte di più persone ed è quindi valido solo in un particolare contesto.

D'altra parte, la tesi seguita dalla Corte finisce con il negare che la morte sul lavoro sia un infortunio. Una conclusione smentita dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che definisce infortunio la morte o l'inabilità permanente al lavoro avvenuta per causa violenta in occasione del lavoro.

La pronuncia d'appello sembra inoltre confondere tra reato progressivo, nel quale il bene giuridico è il medesimo, e reato complesso, nel quale tale identità può mancare ed è sufficiente che la legge consideri come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero per se stessi reato.

La pronuncia argomenta altresì che la tesi difensiva condurrebbe a sanzionare in modo non proporzionato illeciti molto diversi e diversamente gravi. Anche tale tesi viene censurata: la pena non può essere considerata eccessiva, anche in presenza di un modesto infortunio se si considera che alla base vi è una grave omissione prevista dal primo comma. D'altra parte, al giudice è consentito di modulare la pena.

16
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La soluzione accolta dalla Corte di merito finisce col sanzionare due volte l'infortunio morte con palese violazione del principio del *ne bis in idem*. Tale considerazione trova unanime accoglimento in dottrina. Essa trova qualche conforto pure in giurisprudenza, anche se con riferimento a reati diversi da quello in esame. In conclusione, secondo il ricorrente, il reato previsto dall'art. 437, primo comma, è un illecito doloso di pericolo astratto nel senso che la condotta contiene già in sé un giudizio di pericolo. Nel secondo comma è sanzionata la medesima condotta qualora abbia determinato un evento, cioè un disastro o un infortunio, che veniva in passato addebitato obiettivamente e che ora viene ascritto con i criteri di cui all'art. 59 cod. pen. Si tratta insomma di un reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. Tale soluzione interpretativa è l'unica che preserva il principio del *ne bis in idem*. E d'altra parte la stessa Corte di assise di appello ha riconosciuto che il reato di cui al richiamato secondo comma dell'art. 437 è un reato complesso, nella parte in cui ha ritenuto il reato di incendio assorbito nel disastro di cui al ridetto capoverso.

L'accoglimento dell'indicato motivo determina, ad avviso del ricorrente, la mancanza di responsabilità dell'ente, in quanto essa non è prevista per la violazione di cui all'art. 437 cod. pen.

8.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge, in quanto la responsabilità dell'ente implica necessariamente una approfondita indagine sulla colpa che deve comunque accompagnare la condotta omissiva, nonché sulla presenza del requisito dell'interesse e vantaggio.

L'impugnazione argomenta per dimostrare che la responsabilità dell'ente presenta i connotati della responsabilità penale. Se ad essa, tuttavia, si applicano i principi di tale ordinamento, ne emergono diversi profili di illegittimità costituzionale. Infatti la responsabilità dell'ente è presunta e la presunzione può essere vinta soltanto dall'esistenza di un modello idoneo di cui tuttavia la legge non definisce con precisione i contenuti. La norma, già sospetta di illegittimità per la presunzione di colpevolezza, diventa generica e mancante di determinatezza nella descrizione dei comportamenti che potrebbero vincere la presunzione. La lamentata presunzione di colpa è diventata nella pratica non superabile, tramutando la responsabilità per colpa in responsabilità oggettiva. Infatti nel corso dell'applicazione della normativa non risulta un solo caso di assoluzione dell'ente a seguito della prova dell'idoneità del modello e della sua efficace attuazione. Il fatto è, secondo il ricorrente, che i giudici, per negare valore alla prova liberatoria, hanno ritenuto sufficiente il fatto che un reato sia stato commesso da un soggetto della cui condotta l'ente deve rispondere. Ciò significa che quella dell'ente viene considerata nella pratica come una vera e

propria responsabilità oggettiva, al di là delle proclamate intenzioni del legislatore.

Il ricorrente ritiene che sia ben difficile ipotizzare un comportamento rimproverabile che non sia almeno colposo; né pare corretto ipotizzare una nuova forma di colpevolezza e slegare la colpa dal soggetto, rifiutando la concezione psicologica della colpevolezza, cioè la necessità di un legame tra l'autore e il fatto. Ogni diversa soluzione introduce alla responsabilità oggettiva: l'accertamento della colpa non può essere ridotto alla mera constatazione che qualcosa non ha funzionato perché un reato è stato commesso, ma va condotto secondo i canoni tradizionali.

Si aggiunge che nel caso di specie l'aggiornamento del modello era stato completato ma non ancora formalizzato con l'approvazione del consiglio di amministrazione. Da tale pacifico dato di fatto si è desunta la mancanza dell'atto. In ogni caso, il tema della colpa va considerato pure con riferimento all'esistenza o meno di un modello valido successivamente al fatto, ai fini della concessione delle attenuanti previste dal comma 3 dell'art. 12 del d. lgs. n. 231. L'unico rilievo sulla insufficienza del modello è stato ravvisato nella presenza nell'ODV, di un dipendente della società, l'ingegner Camponi che era anche responsabile dell'area EAS e che si trovava quindi nella veste di controllore di se stesso. L'opinione molto formalistica della Corte non coglie nel segno. La presenza di elementi interni all'ente assicura conoscenze funzionali al buon funzionamento dell'organo, come da più parti sostenuto. Tale interpretazione trova sostegno nella recente disposizione per la quale nelle società di capitali le funzioni dello ODV possono essere sostenute dal Collegio sindacale ovvero dal Consiglio di sorveglianza. La pronuncia non attribuisce rilievo a questa osservazione, considerando che questa facoltà non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo e ricorda la lettera C dell'art. 2399 cod. civ. che prevede le cause di ineleggibilità o di decadenza del sindaco. Si trascura che un organo composto da persone estranee alla società assicura autonomia ma riduce considerevolmente la professionalità e quindi l'utilità dell'organo. Da quanto precede il ricorrente desume che il modello approvato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado è da ritenersi idoneo.

Il ricorso censura inoltre l'interpretazione data dalla Corte di assise di appello al requisito dell'interesse o vantaggio previsto dall'art. 5 della legge. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio e non è possibile sostituire nei reati colposi, alla parola "reati" la parola "fatti". Il dato letterale non può essere travolto senza incorrere in una non consentita applicazione analogica della norma, in quanto riferita a casi non previsti. D'altra parte, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale aggancia la responsabilità



dell'ente, nei reati colposi, alla mera condotta e quindi ad un elemento penalmente irrilevante, posto che in tale categoria di illeciti non è prevista la figura del tentativo. Nell'originaria configurazione della normativa si faceva riferimento esclusivamente agli illeciti dolosi. L'aggiunta, nel 2007, dei reati colposi è avvenuta senza alcuna modificazione del criterio di cui si discute che continua a riguardare soltanto i reati dolosi, sino a quando il legislatore non provvederà a rimediare a tale omissione.

Un'ulteriore censura riguarda l'apprezzamento della Corte di merito secondo cui il modello sarebbe burocratico e solo di facciata. Tale valutazione conferma la mancata analisi puntuale del contenuto del documento, che invece contiene tutte le regole ipotizzabili per impedire la commissione dei reati che la legge prevede come premessa alla responsabilità dell'ente. La valutazione dell'idoneità del modello non deve essere fatta con riferimento alle regole poste dalla normativa in tema di sicurezza e salute del lavoro ed alle procedure inerenti alla valutazione del rischio: si addiverrebbe in tal modo a duplicare una normativa estremamente complessa ed a rendere illeggibile il modello. Tale valutazione va fatta invece con riferimento ai principi ed alle procedure che regolano l'attività d'impresa, principi che il modello esprime in modo chiaro. Si tratta di un documento perfettamente adeguato a quanto successivamente disposto dal comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 ove si enuncia che il modello deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

8.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale anche per ciò che attiene all'irrogazione delle sanzioni ed alla loro quantificazione, nonché difetto di motivazione in ordine al concetto di profitto.

I giudici di merito, si assume, hanno ommesso di valutare il grado della colpa di organizzazione dell'ente. Il giudice d'appello ha aderito integralmente all'impostazione del primo giudice che ha fatto riferimento esclusivamente all'alto numero di vittime e quindi alla sola gravità dell'infortunio. Al contrario l'art. 11 del d.lgs. n. 231 impone che la commisurazione della sanzione pecuniaria avvenga tenendo conto oltre che della gravità del fatto, anche del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In conseguenza si sarebbe dovuto valutare favorevolmente il notevole impegno profuso attraverso la redazione, risalente al 2003, ed al costante aggiornamento del modello; nonché all'esistenza di un organismo di vigilanza autonomo ed operativo non inficiato dalla presenza dell'ing. Camponi che apportava competenze aggiuntive. La valutazione della colpa organizzativa dell'ente è

inoltre avvenuta in modo del tutto formale, sulla base dell'equazione non condivisibile tra colpa degli imputati e colpa della persona giuridica. Ciò ha comportato l'irrogazione di una severa pena pecuniaria. Si è pure trascurato che il modello aggiornato aspettava solo la definitiva approvazione formale, comunque intervenuta nel dicembre 2007 e quindi in un momento ampiamente anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Anche la duplice sanzione interdittiva è stata applicata in ragione dell'unico criterio della gravità del fatto, prescindendo da una valutazione sostanziale della responsabilità dell'ente, laddove l'art. 13, invece, richiama tutti i parametri previsti dall'art. 11. La Corte territoriale erra pure nel ritenere il profitto nella misura di 800.000 euro. Sul punto la motivazione della sentenza è soltanto apparente. Essa non tiene conto delle deduzioni difensive in ordine alla inconciliabilità della sanzione della confisca con la struttura del reato colposo. Ciò anche in ragione della incompatibilità della nozione di profitto con i delitti colposi, come del resto ritenuto in dottrina. Infine si deduce mancanza della motivazione sulla richiesta di eliminazione della sanzione della pubblicazione della sentenza facoltativa ed irrogata soltanto per la sua ulteriore afflittività.

9. Il ricorso di Espenhahn.


9.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per la mancata traduzione in lingua tedesca dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'atto di esercizio dell'azione penale e di quelli successivi. Si considera che il giudice di merito ha sbrigativamente risolto la questione assumendo la capacità degli imputati non italiani di comprendere la lingua nazionale. Tale apprezzamento sottovaluta il rilievo della questione. Il ricorso pone in luce il diritto dell'imputato di essere posto in condizione di comprendere in maniera dettagliata il contenuto dell'accusa. Tale diritto si ricava oltre che da diversi strumenti normativi internazionali, anche dall'art. 111, terzo comma, Cost. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile, giacché costituisce espressione del diritto inviolabile alla difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost.

Si evidenzia pure che il carattere fondamentale ed inviolabile conferito al diritto di difesa pone un vincolo interpretativo nel senso di attribuire un significato espansivo al diritto di comprensione dell'accusa, come ritenuto già dalla sentenza della Corte cost. n. 10 del 1993. Si è affermato che l'art. 143 cod. proc. pen. costituisce una clausola generale di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano. Ne deriva non solo il diritto all'assistenza di un interprete ma anche alla traduzione del decreto

0115515

20
P. M. C.





10/22/21

per i due illeciti dovranno essere determinate ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen.

Per ciò che attiene alla nuova determinazione delle sanzioni, come si è visto, le direttive di principio, categoriali, prospettate nell'impugnazione del Procuratore Generale sono infondate. Il giudice di merito dovrà rimodulare le pene tenendo conto da un lato dell'esclusione della già menzionata aggravante; e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti, alla stregua di quanto sopra esposto. Considerate l'esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore generale afferente alle pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate.

L'ampiezza del *novum* da delibare implica la necessità di nuovamente ponderare pure le connesse questioni afferenti alle invocate attenuanti ed al bilanciamento delle circostanze. In tale quadro saranno pure valutate le questioni di fatto prospettate dagli imputati Cafueri e Salerno, afferenti a condotte ritenute censurabili, poste in essere in epoca successiva agli eventi.

59. La responsabilità da reato dell'ente. La sentenza d'appello.

Il primo giudice ha affermato la responsabilità dell'ente TKAST e lo ha condannato alla sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro; all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per sei mesi ed ha imposto il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata. Ha altresì disposto la confisca del profitto per equivalente nella misura di 800.000 euro nonché la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani e nell'albo del Comune di Terni.

Si è tenuto conto dell'alto numero delle vittime e della funzione di efficace dissuasione della sanzione; è stata applicata la diminuzione di cui all'art. 25-*septies*, lettera a), secondo comma, nella misura di un terzo, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno. Non è stata invece applicata l'ulteriore riduzione di cui all'art. 12, comma 3, connessa all'adozione, prima dell'apertura del dibattimento, di un modello organizzativo operativo, posto che esso non era fondato sull'autonomia del controllo, in quanto l'ing. Camponi era al contempo componente dell'organismo di vigilanza e responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza.

La sentenza d'appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, considera che la responsabilità dell'ente si configura senz'altro, posto che gli amministratori apicali sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro nell'interesse o a vantaggio dell'ente. D'altra parte, non è emerso che gli amministratori abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, né che fosse stato adottato ed



efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati come quello verificatosi; né era stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Infatti, solo il 21 dicembre 2007 il C.d.A. approvò le modifiche al precedente modello organizzativo, aggiungendovi proprio l'ipotesi di reato di cui all'art. 589 cod. pen.

Si considera che le argomentazioni difensive che ruotano intorno al concetto di inesigibilità della condotta con riferimento alla ristrettezza dei tempi appaiono forzate giacché, sebbene l'ente avesse iniziato l'analisi del modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo. Infatti nella relazione al bilancio del settembre 2007 si afferma che, pur aderendosi ai progetti antincendio straordinari, nulla è stato investito su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura. Come a dire che il modello è in fase di preparazione ma si intende renderlo veramente operativo solo dopo il trasferimento degli impianti in Terni.

Le condotte erano finalizzate a favorire economicamente la società che amministravano, che infatti non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione del sistema antincendio e raccolse pure gli utili derivanti dalla prosecuzione della produzione.

La pronuncia, in questo dissentendo parzialmente dalla prima sentenza che aveva ritenuto di natura amministrativa la responsabilità in questione, assume che tale responsabilità ha in realtà natura ibrida, a metà strada fra quella amministrativa e quella penale, come ritenuto sia in dottrina che in giurisprudenza. Viene evocata la giurisprudenza di legittimità per condividerne le argomentazioni a proposito della complessiva architettura della normativa, che ha introdotto uno specifico ed innovativo sistema di responsabilità degli enti collettivi, dotato di regole apposite quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione ed esecuzione; il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Il sistema sanzionatorio in questione fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale "nucleare" ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate dalla normativa.

Peraltro, prosegue la Corte, anche ammessa tale natura ibrida, le questioni di costituzionalità avanzate sono infondate come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha configurato un sistema di responsabilità colpevole basato sulla colpa d'organizzazione della persona giuridica. Inoltre l'ente non è chiamato a rispondere di fatto altrui, bensì di fatto proprio, atteso che il reato è stato

commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica e quindi in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega gli amministratori e l'ente medesimo.

La sentenza esclude pure che la fattispecie configuri un obbligo indeterminato. Esso è in realtà sufficientemente orientato dalla legge che segna le linee dettagliate che indirizzano l'ente circa il contenuto del modello da approntare e le caratteristiche che esso e l'organismo di valutazione devono possedere perché il sistema prevenzionale possa dirsi efficacemente adottato. Si tratta di linee che appaiono assimilabili a quelle dettate dal d.lgs. n. 626 del 1994 rispetto all'obbligo di autonormazione imposto al datore di lavoro circa la formulazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione delle misure conseguenti.

La sentenza esclude pure che il sistema configuri un'inversione dell'onere della prova, tanto più nella fattispecie in esame, posto che la dimostrazione dell'inesistenza di un valido modello organizzativo e di un congruo organismo di valutazione non deriva da deficit dell'esercizio dell'onere probatorio che la legge affida all'ente, quanto piuttosto dall'attività istruttoria condotta dal pubblico ministero.

Conclusivamente, la società è da ritenersi responsabile e tale responsabilità appare particolarmente grave in quanto accompagnata da una serie di delibere dirette a dissimulare la persistenza del comitato esecutivo nel cui ambito vennero adottate le decisioni pertinenti anche alla protezione antinfortunistica. La voluta opacità di tali decisioni, permessa al massimo livello direttivo dell'ente, andava nella direzione contraria a quella auspicata dalla legislazione, che prevede procedure trasparenti nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si aggiunge che, proprio in considerazione della gravità dell'addebito e della efficacia e dissuasività che devono possedere le sanzioni e le misure introdotte con la nuova legislazione, in rapporto alle capacità economiche dell'ente, le statuizioni adottate dal primo giudice sono congrue. Tale argomentazione giustifica altresì la fissazione del valore della quota. Va pure ritenuta giustificata l'adozione delle sanzioni interdittive e della pubblicazione della sentenza con un grado di diffusione giustificato dalla gravità dell'addebito proprio dell'ente.

Quanto alla diversa definizione di profitto proposta dalla difesa, la pronuncia considera che, come posto in luce dalla giurisprudenza di legittimità, l'esplicito riferimento alla natura compensativa delle condotte riparatorie, accredita al di là di ogni ambiguità una funzione della confisca del profitto come strumento di riequilibrio dello *status quo* economico antecedente alla consumazione del reato, che contrasta con la tesi del profitto quale utile netto. Tale concetto, insomma, va inteso non in senso aziendalistico.



La pronunzia confuta pure la tesi difensiva secondo cui nell'ambito di reato colposo non possa parlarsi di profitto. A tale argomento si ribatte che il profitto è ricollegato alla condotta, che ben può essere intenzionalmente orientata ad un vantaggio anche nei reati colposi. D'altra parte, la condotta stessa è quella propria del reato di omicidio colposo; e l'interesse non è all'evidenza connesso alla verifica dell'evento mortale, ma costituisce il motivo che sta alla base della condotta di reato.

La composizione dell'organismo di vigilanza è essenziale perché il modello possa ritenersi efficacemente attuato. Esso deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ciò significa che deve sempre essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento, come previsto dall'art. 6, lettera B. Nella fattispecie tale autonomia difettava ed ha continuato a difettare, atteso che l'ing. Camponi, componente dell'organismo in questione, era succeduto a Cafueri quale responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza, che si occupava di manutenzione degli impianti e di organizzazione del servizio di emergenza (due settori sui quali l'organismo di vigilanza era ed è chiamato a svolgere le sue funzioni). Pertanto, le verifiche avrebbero riguardato l'operato di un dirigente chiamato ad essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari. L'accettazione di tale conflitto di interessi di cui si rese conto lo stesso ing. Camponi denota la propensione verso la configurazione del modello dell'organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati.

La circostanza che, nelle società di capitali, oggi, per effetto di sopravvenuta modifica normativa, anche il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere la funzione di organismo di valutazione non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo, trattandosi di apparati dotati di centralità ed autonomia, come emerge dall'art. 2399, lettera c), cod. civ. Per tale ragione non è stata applicata la diminuzione di cui al terzo comma dell'art. 12.

60. La natura della responsabilità dell'ente.

Tale articolato apprezzamento si sottrae alle indicate censure.

L'introduzione della responsabilità dell'ente con la legge n. 231 ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo ed ha alimentato una letteratura ormai vastissima. Non meno rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l'applicazione della nuova normativa. Di tale copiosa produzione non è possibile offrire qui una sintesi completa. Si tratteranno, brevemente, solo le questioni implicate dai motivi di ricorso.

Il primo e più lungamente dibattuto tema riguarda la natura del nuovo sistema sanzionatorio. Al riguardo non vi è accordo in dottrina. Secondo alcuni si sarebbe di fronte ad una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa. Secondo altri, invece, la responsabilità in questione sarebbe sostanzialmente di tipo penale. Un ultimo indirizzo reputa che si sia in presenza di un *tertium genus*.

La tesi della natura amministrativa della responsabilità argomenta dalla qualificazione normativa in tal senso; dalla disciplina della prescrizione e delle vicende modificative dell'ente; dall'assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell'esecuzione della sanzione.

La tesi penalistica trae argomento fondante dalla commissione di un reato quale presupposto della responsabilità dell'ente. Si parla, così, di fattispecie plurisoggettiva eventuale, o a concorso necessario, ovvero di fattispecie complessa e necessariamente plurisoggettiva. Ma gli argomenti sono molteplici: l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato; la giurisdizione penale; l'impronta penalistica delle severe sanzioni; la rilevanza del tentativo; la possibilità di rinunciare all'amnistia.

Il terzo indirizzo, pur rimarcando i tratti penalistici della normativa, preferisce valorizzare l'autonomia del sottosistema di cui si parla, entro il più ampio quadro del sistema punitivo che comprende sia l'illecito penale che quello amministrativo. Si riprendono le considerazioni esposte nella Relazione al d.lgs. n. 231 per sottolineare che si è in presenza di un articolato sistema di responsabilità da reato che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. Si tratterebbe, peraltro, di un sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto criminale.

61. La giurisprudenza in proposito.

Anche in giurisprudenza si riscontrano indirizzi diversi. In alcune pronunzie, sia pure solo incidentalmente, queste Sezioni unite hanno affermata la natura amministrativa della responsabilità da reato (Sez. U, n. 34476 del 23/01/2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258647. Nello stesso senso Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126).

E' nel complesso orientata in senso penalistico altra, complessa pronunzia delle Sezioni unite (Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239922-923-924-925-926-927) che rimarca l'architettura normativa complessa del nuovo istituto che evidenzia una fisionomia ben definita, e segna l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema



punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Il sistema sanzionatorio proposto dal d.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare". La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato (Nello stesso senso Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D'Azzo, Rv. 232957).

Altro filone della giurisprudenza (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247665-666; Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256) ritiene, invece, che il d.lgs. n. 231 abbia introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere».

62. Le questioni di legittimità costituzionale.

Le dispute definitorie e classificatorie di cui si è doverosamente dato conto possono essere senz'altro collocate nell'ambito delle disquisizioni d'impronta prevalentemente teoretica.

Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un *corpus* normativo di peculiare impronta, un *tertium genus*, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di



contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.

Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive.

Al riguardo la Corte di cassazione si è ripetutamente interrogata pervenendo a ben meditate conclusioni, che devono essere qui ribadite, circa l'inesistenza di alcun *vulnus* costituzionale.

E' senz'altro da escludere che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (in tal senso, particolarmente, Sez. 6, Scarafia, cit.).

Parimenti è da escludere che il sistema violi il principio di colpevolezza. Di certo, però, tale principio deve essere considerato alla stregua delle peculiarità della fattispecie, affatto diversa da quella che si configura quando oggetto dell'indagine sulla riprovevolezza è direttamente una condotta umana. Qui il rimprovero riguarda l'ente e non il soggetto che per esso ha agito: sarebbe dunque vano e fuorviante andare alla ricerca del coefficiente psicologico della condotta invocato dal ricorrente; ciò tanto più quando l'illecito presupposto sia colposo giacché, come si è già avuto occasione di rimarcare, la colpa presenta essa stessa connotati squisitamente normativi che ne segnano il disvalore.

Occorre allora ricostruire in guisa diversa quella che solitamente viene denominata colpa d'organizzazione, considerandone il connotato squisitamente normativo. Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di



carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione. Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova. Come la Corte di cassazione ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente. La condivisa pronunzia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria.

Si tratta di un ordine di idee che si rinviene pure nella sentenza impugnata, che rimarca l'iniziativa dell'accusa pubblica nella dimostrazione delle gravi carenze organizzative. Dunque, non hanno fondamento le censure difensive volte ad enfatizzare meccanismi presuntivi.

Neppure si può pensare ad un'indeterminatezza della fattispecie. Le considerazioni svolte al riguardo dalla sentenza d'appello sono condivisibili: l'obbligo organizzativo e gestionale imposto all'ente è ben delineato dalla normativa.

Le censure difensive, dunque, sono infondate.

63. Il criterio d'imputazione oggettiva.

L'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 detta la regola d'imputazione oggettiva dei reati all'ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nella

normativa l'art. 25-septies che ha esteso l'ambito applicativo della disciplina ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo in questione è stato successivamente riscritto dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 senza differenze rilevanti nella presente sede.

Secondo l'impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Non è mancata, tuttavia, qualche voce dissenziente che ha ritenuto che i due criteri abbiano natura unitaria. Il criterio d'imputazione sarebbe costituito dall'interesse, mentre il vantaggio potrebbe al più rivestire un ruolo strumentale, probatorio, volto alla dimostrazione dell'esistenza dell'interesse.

La tesi dualistica trova accoglimento anche in giurisprudenza (Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D'Azzo, Rv. 232957; Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258577; Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013, House Building s.p.a., Rv. 255442).

Il tema, peraltro, non presenta significativo interesse nel giudizio in esame, sia perché la questione non è stata oggetto di specifica deduzione, sia perché le pronunzie di merito argomentano ampiamente sia sull'interesse che sul vantaggio pertinenti alla vicenda in esame.

Di ben maggiore interesse è invece il fatto che l'art. 25-septies ha segnato l'ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli enti, senza tuttavia modificare il criterio d'imputazione oggettiva di cui si è detto, per adattarlo alla diversa struttura di tale categoria di illeciti. E' allora insorto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all'idea di interesse. D'altra parte, nei reati colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell'ente. Tale singolare situazione ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. E' la tesi sostenuta dal ricorrente.

Tali dubbi e le estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati. Essi condurrebbero alla radicale caducazione di un'innovazione normativa di



grande rilievo, successivamente confermata dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art. 25-undecies che ha esteso la responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali.

Il problema prospettato deve essere allora risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. Il processo in esame ne costituisce una conferma. D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun *vulnus* ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.

Dunque, neppure sotto tale riguardo, le censure difensive hanno pregio.

64. La confisca del profitto.

Altra questione di principio posta dal ricorrente attiene alla configurabilità di un profitto confiscabile nel reato colposo.

Anche a tale riguardo vi è necessità di rammentare brevemente le movenze della giurisprudenza di legittimità.

E' risalente e tradizionale l'insegnamento che, in relazione all'art. 240 cod. pen., il "profitto" va tenuto distinto dal "prodotto" e dal "prezzo" del reato, e va individuato in qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" che abbia una "diretta derivazione causale" dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707).

Il principio è stato ripetutamente ribadito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv.

228117) in tema di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di cose confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Nel definire il profitto come "vantaggio di natura economica" o "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", si è sottolineata la necessità della stretta derivazione causale del profitto dal reato; e si è precisato che all'espressione non va, comunque, attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica.

Una successiva sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164) in materia di sequestro preventivo preordinato alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., ha ulteriormente ribadito l'orientamento in questione, confermando il principio secondo cui il profitto corrisponde all' «utile ottenuto in seguito alla commissione del reato», e il prodotto al «risultato, cioè al frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita».

La portata del profitto confiscabile è stata ampliata da altra rilevante pronuncia (Sez. U, n. 10208 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700). Si è affermato che nel concetto di profitto o provento di reato devono essere compresi non soltanto i beni che l'autore del reato "apprende" alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che questi realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa; qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento deve essere considerata, secondo la Corte, profitto del reato nel caso in cui tale trasformazione sia collegabile causalmente al reato stesso e al profitto immediato e sia soggettivamente attribuibile all'autore. In breve, rientra nell'idea di profitto ogni altra utilità che il reo realizzi anche come effetto mediato ed indiretto della sua attività criminosa.

Il principio è stato ripreso affermando che il profitto costituisce un vantaggio economico che si ritrae, sia pure in forma indiretta e mediata, come conseguenza della attività criminosa alla stessa riferibile (Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, Perino, Rv. 241973).

L'indirizzo in questione è stato da ultimo richiamato ed ulteriormente corroborato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), ammettendo la confisca diretta del profitto corrispondente alla mancata corresponsione della somma di denaro dovuta a titolo di imposta. E' stata delineata una nozione di profitto funzionale alla confisca, capace di accogliere al suo interno non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa. La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è



quindi di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. In conclusione, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa

Entro tale cornice si colloca l'elaborazione espressa da altra sentenza delle Sezioni Unite (Fisia Italimpianti. cit.) con riguardo alla sanzione della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato prevista dal d.lgs. n. 231. Le linee dell'argomentazione vanno qui brevemente evocate e rapportate alla nuova contingenza in esame, afferente ad un illecito colposo.

La pronunzia parte dalla considerazione che sulla base dell'evoluzione normativa, appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. Con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato.

In particolare l'art. 9, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 231 prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, comma 1: «Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». Il comma 2 autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Non si dubita, condivisibilmente, che la confisca sia configurata come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nella normativa in esame. Essa è concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise.

Quanto al profitto, oggetto della misura ablativa, osservano le citate Sezioni Unite che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della relativa nozione, né tanto meno una specificazione del tipo di "profitto lordo" o "profitto netto", ma il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un'ampia latitudine semantica da colmare in via interpretativa. Il termine "profitto" è menzionato in diverse disposizioni del d.lgs. n. 231, che disciplinano situazioni eterogenee. E pur in assenza, anche nel sistema delineato di una definizione della nozione di

profitto, è indubbio che questa assume significati diversi in relazione ai differenti contesti normativi in cui è inserita.

Per ciò che attiene al profitto oggetto dell'ablazione sanzionatoria, la pronuncia segue l'andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto, di cui si è sopra dato conto, e giunge a ritenere, condivisibilmente, che tale orientamento sia applicabile nell'ambito di cui si discute: nel linguaggio penalistico, si afferma, il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. L'andamento estensivo della giurisprudenza è d'altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.

Tale generale ordine di idee deve essere ripreso ed ampliato. E' da rimarcare che l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce. Si è visto che, per ciò che riguarda i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto.

Dunque non erra per nulla la Corte di merito quando individua il profitto, come minimo, nel risparmio di spesa inerente all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza. Pertanto, pure la censura di cui si discute è priva di pregio.

65. Le altre questioni.



Le altre questioni prospettate dall'ente sono palesemente prive di pregio.

Come si è visto, la sentenza spiega diffusamente che il modello organizzativo non è stato mai efficacemente adottato, per via dell'inidoneità dell'ing. Camponi a svolgere il ruolo critico previsto dalla legge. Pure persuasivamente si confuta la tesi che evoca le innovazioni normative in ordine alla composizione dell'ODV, posto che esse non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell'organo. Si tratta di argomentazioni che non mostrano vizi logici o giuridici di sorta.

D'altra parte, per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, la pronuncia è appropriata ed immune da censure. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, si fa leva non solo e non tanto sulla drammaticità degli eventi, ma anche sulla gravità della colpa, sulla consolidata avversione a costruire procedure decisionali e gestionali trasparenti. Tale apprezzamento giustifica la modulazione delle sanzioni in tutte le sue articolazioni.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 cod. pen. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 cod. pen.

Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437, comma 1, 589 commi 1, 2 e 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423 e 61 n. 3 cod. pen.

Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati.

Rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Medicina Democratica che liquida in complessivi 7.000,00 euro oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 624, comma 2 cod. proc. pen. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

Così deciso il 24/04/2014.

Il Componente estensore

Rocco Marco Blaiotta

Il Presidente

Giorgio Santacroce



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

18 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Leonardo SACRIPANTI

Sacripanti fur

R. Blaiotta

G. Santacroce

INDICE

FATTO

1. Il fatto.
2. Le imputazioni.
3. La prima sentenza.
4. La pronunzia d'appello.
5. I ricorsi.
6. Il ricorso del Procuratore generale.
7. Il ricorso di TKAST nella veste di responsabile civile.
8. Il ricorso di TKAST avverso la condanna per la responsabilità dell'ente.
9. Il ricorso di Espenhahn.
10. Il ricorso di Moroni.
11. Il ricorso di Cafueri.
12. I motivi aggiunti di Cafueri.
13. Il ricorso di Priegnitz e Pucci
14. Il ricorso di Salerno.
15. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

DIRITTO

1. La questione della mancata traduzione degli atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca.
2. La questione della mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano.
3. Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. e l'obbligo giuridico di realizzare l'impianto automatico di spegnimento.
4. L'infondatezza delle censure difensive.
5. L'art. 437 cod. pen. e le condotte individuali.
6. L'art. 437 cod. pen. e le aggravanti.
7. L'art. 437 cod. pen. e le problematiche causali.
8. Il problema causale nell'ambito delle aggravanti di cui all'art. 437 cod. pen.
9. La causalità.
10. La causalità nei reati omissivi impropri ed il ragionamento predittivo.
11. L'indagine causale in ordine agli effetti aggravanti di cui al capoverso dell'art. 437.
12. Le posizioni di garanzia.
13. Il garante come gestore di un rischio.



14. Nascita e conformazione della posizione di garanzia.
15. L'istituto della delega.
16. Le posizioni di garanzia nel presente processo.
17. La posizione dell'amministratore delegato.
18. Le posizioni di Priegnitz e Pucci.
19. La posizione di Moroni.
20. La posizione di Salerno.
21. La posizione di Cafueri ed il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
22. Le condotte colpose e la loro connessione causale con gli eventi.
23. Le condotte colpose dei singoli imputati.
24. La prevedibilità degli eventi.
25. Prevedibilità, descrizione dell'evento, previsione in concreto.
26. Causalità e causalità della colpa.
27. Causalità e causalità della colpa nei reati commissivi mediante omissione.
28. Causalità e colpa nel caso in esame.
29. La cooperazione colposa.
30. La cooperazione colposa nel presente giudizio.
31. Dolo eventuale o colpa cosciente. La prima sentenza.
32. La sentenza d'appello.
33. Il dolo eventuale.
34. Il dolo. La definizione legislativa e le questioni generali.
35. La struttura del dolo. Rappresentazione e volontà.
36. La teoria della rappresentazione.
37. La teoria della volizione.
38. Le categorie del dolo.
39. Il dolo intenzionale.
40. Il dolo diretto.
41. Il dolo eventuale e la colpa cosciente.
42. Il dolo eventuale e la teoria della rappresentazione.
43. Il dolo eventuale e la teoria della volizione.
44. La giurisprudenza su dolo.
45. La giurisprudenza sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
46. Il dolo eventuale e le attività lecite di base. La speranza tra dolo e colpa. Lo storico caso Oneda.
47. Le relazioni sessuali ed il contagio del virus HIV.
48. La guida spericolata o in stato di ubriachezza tra dolo e colpa.
49. L'assenza di "movente".
50. Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente.

51. Gli indizi o indicatori del dolo eventuale.
52. Le sentenze di merito alla luce dei principi.
53. Il rapporto tra gli artt. 437 e 449 cod. pen. nel ricorso del P.G.
54. Il concorso formale tra gli artt. 437 e 589 cod. pen.
55. I criteri di determinazione delle pene prospettati nel ricorso del P.G.
56. La legittimazione della parte civile Medicina democratica.
57. Gli altri motivi.
58. La sintesi della sentenza ed il compito del giudice del rinvio.
59. La responsabilità da reato dell'ente. La sentenza d'appello.
60. La natura della responsabilità dell'ente.
61. La giurisprudenza in proposito.
62. Le questioni di legittimità costituzionale.
63. Il criterio d'imputazione oggettiva.
64. La confisca del profitto.
65. Le altre questioni.

